



## CONDIZIONI GENERALI

### INDICE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE
2. RAPPORTI E NUOVE OPERAZIONI
3. DISPOSIZIONI GENERALI
4. GESTIONE DEI CONTI
5. GESTIONE DEI DEPOSITI
6. LOCAZIONE DELLE CASSEFORTI
7. OPERAZIONI COMUNI
8. OPERAZIONI DI CREDITO
9. ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI
10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SEGRETO BANCARIO
11. UTILIZZO DEI SERVIZI E-BANKING
12. DISPOSIZIONI FINALI

## 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali (di seguito le «Condizioni Generali») regolano i rapporti d'affari tra la ONE swiss bank SA, istituto bancario di diritto svizzero sottomesso alla regolamentazione svizzera, (di seguito «la Banca») e qualsiasi persona fisica o morale titolare di un conto presso la Banca o che beneficia dei suoi servizi in maniera diversa (di seguito il «Cliente»), o che è autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o di organo del Cliente; con riserva di convenzioni speciali e condizioni specifiche applicabili a determinate categorie di servizi e di prodotti che prevalgono in caso di divergenza. Le Condizioni Generali si applicano anche a tutti gli eredi e ad altri successori legali, cessionari e aventi diritto.

Le presenti condizioni generali s'applicano sia ai rapporti d'affari esistenti dalla loro entrata in vigore che ai rapporti d'affari creati successivamente.

La forma maschile «il Cliente» utilizzata nelle presenti Condizioni Generali include la forma femminile e s'applica per analogia a una pluralità di persone.

## 2. RAPPORTI E NUOVE OPERAZIONI

Ogni nuovo rapporto d'affare, quale l'apertura di un conto e di un deposito, il noleggio di una cassaforte e altre operazioni di qualsiasi tipo, compresa l'accettazione di attivi; sottosta anticipatamente all'accordo della Banca e implica obbligatoriamente l'approvazione del Cliente delle Condizioni Generali dettagliate riportate qui di seguito. In caso di rifiuto, la Banca non è tenuta a fornire alcuna motivazione. Salvo stipulazione contraria specifica, la documentazione consegnata dalla Banca non costituisce un'offerta. La Banca è libera di rinviare in qualsiasi momento il suo accordo se non ha ricevuto tutti i documenti e i formulari richiesti debitamente compilati e firmati e se non ha ricevuto tutte le informazioni che ritiene necessarie sotto forma soddisfacente.

## 3. DISPOSIZIONI GENERALI

### 3.1. REGIME E CAPACITÀ GIURIDICA

All'apertura del conto, e nel corso del rapporto contrattuale, il Cliente è tenuto a giustificare in qualsiasi momento il suo regime, la sua situazione personale (familiare, professionale e patrimoniale), compresa quella fiscale, e la sua capacità giuridica, e eventualmente, quella dell'avente diritto economico, in base alle regole di diritto applicabili e le esigenze della Banca, a notificare immediatamente per iscritto alla Banca qualsiasi relativa modifica (in particolare nome, ragione sociale, stato civile, cessazione della capacità giuridica, nazionalità, indirizzo, domicilio, sede sociale, statu fiscale, altri coordinati). Il cliente in quanto persona morale ha gli stessi diritti in materia delle modifiche dei suoi organi, rappresentanti e eventuali mandatarî, anche se risultano iscritti in registri pubblici. In questo quadro, il Cliente s'impegna a fornire alla Banca ogni documento e informazione che la Banca ritiene utili e necessari, secondo il suo parere, ai fini del buon svolgimento del rapporto del conto e per permettergli di rispettare i suoi obblighi legali e regolamentari. S'impegna in particolare a fornire alla Banca, su semplice richiesta, qualsiasi documento che giustifichi il suo regime fiscale e, eventualmente, quello dell'avente diritto economico, e che attesti la corretta attuazione di tutti gli obblighi in merito.

La Banca può rifiutare o rinviare l'attuazione di qualsiasi operazione, comprese quelle operazioni di cassa e di prelievi di contanti, se i documenti e i giustificativi ufficiali non gli sono stati forniti su sua richiesta.

Non appena sarà a conoscenza del decesso del Cliente, la Banca si riserva il diritto di opporsi a qualsiasi atto di disposizione non ordinato dall'esecutore testamentario o se l'insieme degli aventi diritto ha giustificato la loro qualità con dei documenti ufficiali consegnati nel quadro delle formalità di successione legali. In assenza di detti giustificativi, la Banca non si assume nessuna responsabilità opponendosi a un atto di disposizione.

Qualsiasi danno risultante da un'incapacità o da un decesso in qualità del Cliente o di un Terzo autorizzato, non può essere imputato alla Banca. Questo è a carico del Cliente, rispettivamente dei suoi aventi diritto, a meno di una notifica scritta anticipatamente alla Banca. La Banca non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda l'autenticità, la validità e l'interpretazione dei documenti e dei giustificativi a lui forniti.

Il Cliente è consapevole di rispondere nei confronti della Banca di ogni danno che quest'ultima potrebbe subire a causa dell'inesattezza delle informazioni da lei ricevute in merito alla sua situazione personale e, eventualmente, di quella dell'avente diritto economico, o di qualsiasi ritardo nell'aggiornamento di qualsiasi informazione consegnata alla Banca, in particolare, in merito alla sua situazione fiscale, e eventualmente, di quella dell'avente diritto economico.

### **3.2. DIRITTO DI DISPOSIZIONE, OPERAZIONI BANCARIE E OPERAZIONI DI CASSA E PRELIEVI, CONTROLLO DELLE FIRME E DI LEGITTIMAZIONE**

Il Cliente può disporre in qualsiasi momento degli attivi affidati alla Banca, con riserva delle restrizioni legali o regolamentari, dei diritti di pegno, di ritenuta e di compensazione della Banca, delle decisioni giudiziarie o amministrative, della forma e dei termini di consegna usuali e della loro restituzione alla Banca tramite i suoi corrispondenti nonché di disposizioni contrattuali specifici, tale i termini di disdetta, le restrizioni di transfer applicabili a determinati attivi, in particolare a determinati « hedge funds » e vettori di investimento investiti in « private equity » o in immobiliari.

Il Cliente è inoltre consapevole e accetta che con l'applicazione della regolamentazione che impone a ogni istituto bancario a ottenere da parte dei suoi Clienti informazioni e giustificativi relativi al loro regime personale, in particolare quello fiscale, e nel background economico di ogni operazione, la Banca possa rifiutare qualsiasi entrata e/o uscita di fondi, compresi quelli in contanti, sotto forma di titoli o di valori, o rifiutare o rinviare l'attuazione di qualsiasi operazione, se i documenti e i giustificativi che considera necessari, secondo lei, non le sono stati forniti o per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi danno risulante da un termine nell'attuazione o dalla non attuazione di un'operazione non può essere imputato alla Banca. Detta disposizione si applica anche alle operazioni in contanti che la Banca stimerebbe insoliti o atipici. Il Cliente accetta che le operazioni di cassa ai suoi sportelli sotto forma di ritenuta e/o versamento in contanti possono essere effettuate soltanto nei limiti fissati dalla Banca, questa si riserva il diritto di limitarli a causa dei rispettivi rischi operazionali e/o dei suoi obblighi legali in materia della lotta contro il riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro motivo alla luce delle circostanze.

Le firme e i poteri comunicati per iscritto alla Banca, in base alle forme e alle modalità da lei accettate, sono validi nei suoi confronti soltanto fino alla notifica scritta di modifica o di revoca, fatto salvo tutte le iscrizioni ufficiali divergenti in particolare nei registri pubblici e documenti di legittimazione ufficiali. La Banca compara le firme ricevute con gli esemplari depositati presso lei stessa con un'attenzione ragionevole, senza essere tenuta a procedere a dei controlli più estesi, in particolare dell'identità.

In caso di comunicazioni attraverso reti di trasmissione aperte (messaggi elettronici, Internet, connessione informatica, telefono, telecopiatrice, ecc.), non appena i criteri di legittimazione alla base di questi mezzi sono raggruppati, la Banca può pertanto considerare ogni istruzione come proveniente da una persona validamente legittimata e a darvi seguito, senza dover procedere a verifiche complementari. In caso di comunicazione tramite messaggi elettronici ordinari (vale a dire non protetti), la Banca verifica esclusivamente l'indirizzo elettronico del mittente; non procederà a nessun controllo di legittimazione del mittente. In questo contesto sono applicabili le disposizioni degli articoli 9.1 e 9.2.

Ogni danno risultante dall'abuso e dalla falsificazione qualunque, dalla mancanza di autenticità, d'alterazione o di modifica non notificata alla Banca di potere e autorizzazione dei quali si avvale il Cliente, i suoi organi, mandatari e rappresentanti, o dalla mancanza di legittimazione non individuata è a carico del Cliente, salvo errore grave della Banca.

In caso di firmatari collettivi, ognuno di questi può esercitare individualmente in qualsiasi momento il suo diritto di informazione e revocare i poteri conferiti ad un rappresentante comune.

### **3.3. DENOMINAZIONE E FIRMA CONVENZIONALI**

Se il Cliente richiede alla Banca di non far figurare il suo nome nei loro rapporti, con riserva di eventuali disposizioni particolari riguardanti l'invio della posta, utilizzerà il numero o lo pseudonimo convenuto al posto del suo nome e, se l'ha scelto, una firma convenzionale al posto della sua firma ordinaria. In questi casi, il Cliente riconosce in anticipo validi e a lui opponibili senza restrizione ogni ordine, istruzione, impegno, dichiarazione, ricevuta, scarica, corrispondenza, accordo e, in generale, tutti gli atti che porteranno detto numero o pseudonimo con la sua firma ordinaria o, se l'ha scelto, la sua firma convenzionale. Il Cliente si assume tutti i rischi e le conseguenze che potrebbero sorgere dall'utilizzo di denominazioni e firme di questo tipo, compreso dal fatto dell'impiego da Terzi.

### **3.4. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE IN MATERIA FISCALE**

#### **3.4.1 Obblighi fiscali del Cliente**

Il Cliente è consapevole che la detenzione di averi depositati nei libri di Banca può comportare delle conseguenze fiscali, in particolare in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sulle successioni, legato a son domicilio, la sua sede sociale, la sua residenza o la sua nazionalità o in virtù del tipo degli attivi depositati sul conto.

In questo contesto, il Cliente conferma di aver pagato i suoi obblighi fiscali (dichiarazione e pagamento delle imposte) e s'impegna a continuare ad adempierli nei confronti della autorità del/dei paese(i) nel quale/nei quali il Cliente è tenuto a pagare delle imposte sugli averi depositati nei libri contabili della Banca. Nell'ipotesi che il Cliente non fosse l'avente diritto economico di detti averi, s'impegna a informare quest'ultimo di quest'obbligo e controllerà il rispetto di questo impegno da parte sua.

Il Cliente è stato informato del fatto e capisce che non conformarsi ai suoi obblighi in materia fiscale può essere punibile in base alla legislazione applicabile del/dei paese(i) nel quale/nei quali il Cliente deve pagare delle imposte, con penalità finanziarie e sanzioni penali.

Il Cliente (o eventualmente una persona che detiene il controllo) è tenuto a consegnare alla Banca la documentazione pertinente richiesta per determinare il paese/la giurisdizione di residenza fiscale del Cliente (o eventualmente delle persone che detengono il controllo). In caso di cambio delle circostanze, il Cliente è consapevole del fatto che si può mettere fine ai rapporti d'affari con la Banca se questo (o eventualmente una delle persone che detengono il controllo) non risponde all'obbligo di aggiornare la documentazione in questione.

Il Cliente è inoltre informato del fatto che con l'applicazione degli accordi internazionali ai quali ha aderito la Svizzera, la Banca potrebbe essere tenuta a trasmettere, su richiesta delle autorità straniere competenti, comprese quelle fiscali, le informazioni richieste a condizione che le condizioni applicabili in virtù di questi accordi siano soddisfatte.

In questo contesto, la Banca controlla il rispetto dell'applicazione della norma internazionale relativa allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (norma EAR). Questa norma prevede la raccolta di informazioni finanziarie relative ai Clienti che hanno la propria residenza fiscale in giurisdizioni sottomesse a dichiarazione. Queste informazioni comprendono qualsiasi tipo di reddito di capitale nonché il saldo dei conti e saranno trasmesse automaticamente all'autorità fiscale nazionale, che provvederà alla trasmissione all'autorità straniera competente per il Cliente in questione. Questa trasparenza mira ad evitare che della materia fiscale possa evadere il fisco di un paese tramite occultamento all'estero.

La Banca informa il Cliente del fatto che non fornisce nessuna assistenza mirata al non rispetto dei suoi obblighi fiscali e che non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile del non rispetto da parte del Cliente dei suoi obblighi fiscali. Quindi la Banca tiene a disposizione del Cliente qualsiasi documento e qualsiasi informazione necessaria al rispetto degli obblighi da parte del Cliente. La Banca non fornisce alcun consiglio giuridico o fiscale e quindi non si assume nessuna responsabilità per consigli di questo settore.

#### 3.4.2 Ritenuta alla fonte americana e obbligo d'informazione

Il Cliente s'impegna a informare immediatamente la Banca se è o diventerà un contribuente fiscale americano (US Person) nei termini della regolamentazione degli Stati Uniti d'America.

Ne quadro del regime d'imposta alla fonte americano, la Banca s'impegna nei confronti dell'amministrazione fiscale americana o l'IRS (Internal Revenue Service) ad agire in qualità d'Intermediario Qualifié (Qualified Intermediary) in vista di percepire una ritenuta alla fonte sui redditi dei capitali.

Inoltre, la Banca si è impegnata ad agire nel rispetto delle regole americane FATCA (FOREIGN Account Tax Compliance Act) in vigore al momento della loro messa in opera trasferita in Svizzera.

Quindi, nel quadro dei suoi impegni e dei rispettivi obblighi, la Banca è tenuta a identificare qualsiasi rapporto d'affare aperto tramite o per conto di ogni contribuente americano. Inoltre, se un Cliente dichiara essere « US Person » o se è identificato come tale tramite la Banca nei confronti della regolamentazione americana applicabile, la Banca può essere tenuta a trasmettere determinate informazioni che lo riguardano nonché che riguardano i suoi averi detenuti e/o redditi percepiti presso la Banca, all'IRS. In questo contesto, il Cliente che è una « US Person » è espressamente reso attento al fatto che la Banca è tenuta a ottenere il suo consenso per la comunicazione dei summenzionati dati nei termini previsti dalle regole americane FATC in vigore al momento della loro messa in opera e trasferite in Svizzera.

A questo titolo, il Cliente riconosce e accetta di essere tenuto a rispettare accuratamente ogni disposizione amministrativa e ogni procedura della Banca, in particolare a firmare prontamente ogni formulario della Banca o a fornirle qualsiasi documento con prove o giustificativi, se esistono degli indizi secondo i quali potrebbe avere degli obblighi fiscali nei confronti degli Stati Uniti d'America in considerazione della sua nazionalità americana o del suo regime di residente nel territorio americano.

Il Cliente riconosce e accetta che nel caso in cui non dovesse soddisfare, o non in tempo, una o l'altra di queste disposizioni, la Banca ha il diritto - nel quadro degli obblighi a suo carico in materia di prelievo dell'imposta alla fonte riportata nel presente articolo - di prenderlo in considerazione, sulla base di semplici indizi di cui potrebbe disporre, come un contribuente americano. Il Cliente è consapevole che subirà tutte le conseguenze fiscali e finanziarie che potrebbero sorgere. In questo contesto, la Banca può in particolare essere portata a procedere a una ritenuta alla fonte, a alienare gli attivi detenuti, per conto e a rischio del Cliente, indipendentemente dal risultato e/o a disdire il suo rapporto d'affari con il Cliente senza ulteriore preavviso.

In ogni caso, la Banca non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze nocive che potrebbero risultare da un'omissione di dichiarazione, da una dichiarazione falsa o errata del Cliente in merito alla sua qualità di o di non « US Person » o ancora in caso di ritardo della trasmissione delle informazioni richieste dalla Banca in questo contesto. Il Cliente s'impegna a indennizzare totalmente la Banca per ogni danno che subirebbe in tali circostanze.

Infine, il Cliente è consapevole che l'imposta federale americana sulle successioni può, in determinati casi, essere percepita in caso di successione di un defunto domiciliato fuori dagli Stati d'Uniti, e qualificato « US Person », a causa della detenzione al momento del suo decesso di valori mobiliari americani (ad esempio delle azioni o obbligazioni emesse da società americane o di parti di fondi d'investimento americani) o di beni immobiliari situati negli Stati d'Uniti. Tra l'altro in questo caso esiste un obbligo dichiarativo a carico degli eredi del Cliente.

### **3.5. MODIFICHE DEI DATI**

Il Cliente è dovuto a comunicare alla Banca, spontaneamente e immediatamente, qualsiasi modifica di nome, ragione sociale, stato civile, di nazionalità, di indirizzo, di domicilio, di sede sociale e di regime fiscale; il Cliente ha lo stesso obbligo per quanto riguarda le persone abilitate a rappresentarlo; questo obbligo sussiste anche se le modifiche di questo tipo dovessero risultare da iscrizioni in un registro pubblico o se sono pubblicate in altro modo.

### **3.6. RECLAMI DEL CLIENTE**

Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente il contenuto e a segnalare immediatamente alla Banca qualsiasi eventuale errore, compresi quelli a suo favore, in tutti i documenti, estratti, comunicazioni o notifiche della Banca. Ogni reclamo o obiezione del Cliente relativo all'esecuzione o la non esecuzione di ordini o di altre comunicazioni, notifiche o misure prese dalla Banca deve essere presentato immediatamente alla ricezione del rispettivo avviso o al più tardi nei termini impartiti dalla Banca, altrimenti le indicazioni contenute sono, salvo errore materiale, ritenute esatte e approvate dal Cliente. Sono riservati i casi in cui le circostanze richiedono una reazione immediata del Cliente. Nel caso in cui non dovesse ricevere una corrispondenza, comunicazione o notifica attesa, il Cliente è tenuto a avvisare immediatamente la Banca in merito e a presentare il suo reclamo dal momento in cui l'avrebbe dovuta normalmente ricevere.

I reclami relativi agli estratti periodici e alle stime di patrimonio devono essere presentati nei 30 giorni e quelli relativi ai conteggi o avvisi nei 5 giorni a partire dal loro invio. Il Cliente assume, e ne può essere ritenuto responsabile qualsiasi danno risultante da un reclamo tardivo.

L'approvazione espressa o tacita degli estratti conto e di deposito comporta quella di tutte le postazioni e menzioni ivi figuranti nonché delle eventuali riserve della Banca e, per i saldi debitori, l'approvazione del debito ai sensi della legge. Le indicazioni figuranti su un estratto conto, uno stato di titoli o altro documenti della Banca non possono essere contestate se corrispondono a degli avvisi di esecuzione non contestati nei termini previsti. Qualsiasi danno risultante da un reclamo tardivo è a carico del Cliente.

Se il Cliente impartisce istruzioni di conservare le sue corrispondenze nei locali della Banca, è l'unico responsabile della raccolta degli estratti conto e di altre comunicazioni, e ogni reclamo del Cliente relativo al fatto di essere stato informato tardivamente è espressamente escluso.

### **3.7. CONNESSIONE DELLE OPERAZIONI**

Tutte le operazioni trattate da un Cliente con la Banca sono connesse tra di loro. La Banca può in particolare rifiutare di eseguire i suoi obblighi se il Cliente non esegue uno qualsiasi di quelli a suo carico.

### **3.8. UNICITÀ DI CONTI, DIRITTI DI PEGNO, DI RITENUTA E DI COMPENSAZIONE**

Se il Cliente è titolare, diretto o indiretto, di più conti presso una o più sedi della Banca, questi conti costituiscono un'unità, indipendentemente dai titolari, intitolati, il tipo o la valuta. La Banca può farne valere i saldi individualmente o compensarli totalmente o in parte, dopo aver effettuato le conversioni necessarie nella valuta a sua scelta.

In garanzia di tutte le sue pretese attuali, future o potenziali nei confronti del Cliente risultanti dai loro rapporti d'affari, comprese le facilità di crediti con o senza garanzia, senza tener conto delle loro scadenze o valute, la Banca beneficia di un diritto di pegno, di ritenuta e di compensazione. Questi diritti coprono tutti i saldi dei conti, dei crediti, dei diritti, degli averi, di titoli (compresi i titoli intermediati) o i valori del Cliente o di Terzi membri dello stesso gruppo del Cliente, che detiene direttamente o indirettamente indipendentemente dalla denominazione, da lei o altrove, per conto del Cliente o di Terzi membri dello stesso gruppo del Cliente.

In caso di dimora, la Banca è autorizzata senza altra formalità o preavviso, a realizzare o a compensare nell'ordine che le conviene i pegni, a sua scelta in trattativa privata, in borsa o per via d'esecuzione forzata, e a eliminare le posizioni a termine non coperte, di qualsiasi natura, tramite degli acquisti o delle vendite corrispondenti. La Banca è autorizzata a istituirsì controparte e ad acquistare gli attivi, i valori e i crediti del Cliente, in borsa o in trattativa privata, a delle condizioni identiche a quelle di cui beneficiano tutti gli altri acquirenti.

I diritti conferiti a un insediamento della Banca garantiscono anche le pretese che qualsiasi altro insediamento potrebbe far valere nei confronti del Cliente. Il Cliente può avvalersi della compensazione nei confronti della Banca solo con i suoi crediti non contestati nei suoi confronti o risultanti da un giudizio definitivo e esecutivo.

### **3.9. OPPOSIZIONI GIUDIZIARIE E EXTRA GIUDIZIARIE**

Salvo disposizione particolare contraria, la Banca può tenere conto di qualsiasi opposizione giudiziaria o extra giudiziaria a lei notificata sugli averi del Cliente e tenere i suoi averi indisponibili. Non può giudicare la regolarità formale e il bene fondato da dette operazioni giudiziarie o extra giudiziarie e non può essere ritenuta responsabile delle misure conservatorie che potrebbero prendere in questo contesto.

### **3.10. RACCOMANDAZIONI COMMERCIALI**

Qualsiasi raccomandazione commerciale o finanziaria di ogni tipo fornita dalla Banca su richiesta del Cliente è data conformemente alle usanze, nel rispetto del segreto bancario, senza garanzia e responsabilità, a titolo strettamente confidenziale, e non può in nessun caso essere comunicata a Terzi.

### **3.11. DIRITTI DELLA BANCA**

L'esercizio di tutti i diritti che gli sono stati conferiti è a libero giudizio della Banca e non costituisce in alcun caso un obbligo da parte sua.

La Banca, di conseguenza, non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda il momento e l'uso o il non uso di tutti o parte di essi. Inoltre, ogni termine o omissione nell'esercizio di ogni o parte dei diritti non comporta per lei la rinuncia della propria parte a suo beneficio.

### **3.12. RESTRIZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

#### **3.12.1. IN GENERALE**

Oltre alle altre restrizioni della sua responsabilità convenute o usuali, La Banca risponde, in generale, soltanto in caso di suo errore grave di cui il Cliente è tenuto a portare le prove. Non risponde delle conseguenze e dei danni risultanti da atti o dall'insolubilità di Terzi, sia quelli scelti dal Cliente che dalla Banca, incaricati dall'esecuzione di ordini del Cliente. Questa restrizione di responsabilità si applica anche nei confronti degli atti commessi dagli ausiliari della Banca.

La Banca declina qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato da circostanze indipendenti dalla volontà della Banca, quali eventi di forza maggiore, catastrofi naturali, forze della natura, guerra, eventi di guerra, ricolte sociali, istruzione o sanzione del governo, incidenti o altre circostanze oggettive inevitabili, comprese le condizioni sfavorevoli meteorologiche, terremoti o incendi, effetti atmosferici, campi magnetici e simili circostanze.

#### **3.12.2. RESPONSABILITÀ DELLA BANCA IN CASO DI PRESTAZIONI PUNTUALI A PIACERE**

La Banca può fornire a piacere consigli in maniera puntuale al Cliente che non ha stipulato con lei nessun mandato di gestione discrezionale, mandato di gestione specifico o mandato di consiglio in investimenti.

In un tale contesto, questi consigli sono forniti dalla Banca senza controprestazione corrispondente da parte del Cliente e non consistono in un'analisi finanziaria ai sensi delle direttive dell'Associazione svizzera dei Banchieri in merito

al mandato di gestione di patrimonio. Di conseguenza, i principi contenuti nelle direttive non si applicano a detti consigli.

In particolare gli avvisi espressi in questo quadro dalla Banca non tengono conto della situazione personale del Cliente, né della sua propensione e la sua tolleranza al rischio, dei suoi obiettivi o dei suoi bisogni ai sensi di dette direttive.

Queste informazioni e analisi fornite a piacere da collaboratori/collaboratrici ritenuti(e) qualificati(e) in merito e sulla base di fonti considerate affidabili. Tuttavia, la Banca non s'impegna per quanto riguarda la verifica di dette informazioni. Di conseguenza, nessuna garanzia o nessun impegno è preso in merito da parte della Banca o di uno dei suoi collaboratori, sia in modo taciturno o espresso, per quanto riguarda l'attualità, l'esattezza o la completezza delle informazioni dispensate. La Banca declina qualsiasi responsabilità in caso di perdita o di danno diretto o indiretto risultante dall'utilizzo delle informazioni fornite in un tale contesto. La Banca può interrompere in qualsiasi tempo e di sua propria iniziativa la fornitura di informazioni di questo tipo al Cliente.

Le prestazioni legate ai prodotti consigliati in questo contesto, reali o passive, non devono essere necessariamente indicative per le prestazioni future. La valorizzazione delle azioni e qualsiasi reddito generato da queste possono aumentare o diminuire e non sono garantiti in nessun modo. I prodotti finanziari in questione possono fluttuare per quanto riguarda il loro valore e possono essere soggetti a delle cadute improvvise e importanti che potrebbero eguagliare l'importo investito.

In merito, al Cliente viene fatto presente che i prodotti strutturati che non soddisfano le condizioni per una distribuzione al pubblico in Svizzera e gli investimenti collettivi riservati agli investitori qualificati possono comportare in particolare dei rischi maggiori in termini di trasparenza, dei rischi della controparte, delle regole di diversificazione, degli strumenti finanziari autorizzati, della liquidità, dei rischi di perdita o delle regole applicabili in materia di sorveglianza.

Inoltre, queste informazioni devono essere trattate in maniera confidenziale dal Cliente e non devono in nessun caso essere comunicate a Terzi.

### **3.13. PROVA E ARCHIVI**

I libri contabili e i documenti della Banca, nonché tutti i dati registrati esistenti sotto forma elettronica, numerica, magnetica o simili, in particolare nel quadro dei servizi di tipo e-Banking, anche se esistono soltanto in queste forme, sono considerati probanti fino a prova contraria.

La Banca si riserva il diritto di conservare la documentazione di apertura di conto del Cliente unicamente sotto forma elettronica e di distruggere la documentazione ricevuta sotto forma originale, questo a partire dal momento dell'entrata in vigore del rapporto con il Cliente. I documenti conservati sotto forma elettronica sono considerati mezzi di prova.

La Banca è espressamente autorizzata ad archiviare sui supporti dati ogni documento originale e dato derivante da comunicazioni scambiate con il Cliente tramite ogni mezzo di comunicazione, di trasmissione, compresa la connessione informatica in particolare nel quadro dei servizi di tipo e-Banking. La prova per delle riproduzioni micrografiche e delle registrazioni informatiche effettuate dalla Banca sulla base di documenti originali può essere portata dal Cliente soltanto con un documento dello stesso tipo o per iscritto.

La Banca distrugge dai suoi archivi ogni documento e giustificativo originale la cui data risale a oltre dieci anni, o a più di un anno in caso di riproduzione micrografica o di registrazioni informatiche.

In caso di domanda da parte del Cliente alla Banca di comunicargli tutti i documenti archiviati, il Cliente deve assumersi tutte le spese inerenti le ricerche effettuate e le fotocopie dei documenti richiesti conformemente alle tariffe e alle condizioni della Banca in vigore.

### **3.14. SUBAPPALTO E ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

La Banca si riserva il diritto di esternalizzare nel rispetto delle regolamentazioni applicabili, provvisoriamente o permanentemente, la totalità o parte, determinati settori di attività e/o compiti, legati all'esercizio della sua attività (tali le operazioni di pagamento, il regolamento delle operazioni su titoli, l'amministrazione - back office - e il servizio informatico) a delle società del gruppo, delle società affiliate alla Banca o a Terzi, in Svizzera o all'estero, cosa accettata dal Cliente. La Banca non è responsabile nei confronti del Cliente della cura con la quale ha scelto e istruito questi Terzi.

### 3.15. AVERI SENZA CONTATTO

Per conservare il contatto con la Banca, il Cliente s'impegna a informare senza indugio quest'ultima di qualsiasi cambiamento inerente la sua situazione personale che potrebbe comportare una perdita di contatto (in particolare, un cambio d'indirizzo o di nome, ad esempio dovuto a un matrimonio), e a prendere qualsiasi misura necessaria che permetterà di ristabilire il contatto in caso di necessità. Il Cliente può anche menzionare gli averi depositati presso la Banca in disposizioni causa decesso ad esempio, citando il nome della Banca.

Se viene interrotto il contatto con il Cliente, la Banca s'impegna a restaurare il contatto tramite qualsiasi mezzo utile, secondo suo parere, con riserva delle esigenze legali e regolamentari applicabili, anche nel caso in cui il Cliente ha dato delle istruzioni esplicite a non contattarlo. La Banca può anche conferire a Terzi l'incarico di effettuare le ricerche. Questi Terzi sono tenuti allo stesso dovere di discrezione come quello degli impiegati della Banca.

Se le ricerche della Banca non dovessero portare frutti, la Banca è tenuta, tramite la regolamentazione applicabile, a procedere a un inventario interno degli attivi del Cliente designandoli in maniera specifica e a informare il centro di contatto ufficiale svizzero esterno per i fondi senza contatto; questo centro sottosta al segreto bancario e il suo ruolo è quello di centralizzare i dati relativi agli averi senza contatto.

I costi e le spese ordinarie fatturate dalla Banca continueranno a essere addebitate al conto, anche se è senza contatto. Inoltre, i costi e le spese legati alle ricerche effettuate per ristabilire il contatto con il Cliente, o in rapporto all'amministrazione e alla sorveglianza speciale degli attivi senza contatto di Clienti, possono anche essere imputati sul conto.

Gli attivi non gestiti dalla Banca possono essere destinati a una strategia (profilo di rischio conservatore) per la gestione di attivi. La Banca è autorizzata a chiudere i conti senza contatto dei Clienti che presentano un saldo negativo o quelli il cui saldo non è sufficiente per coprire le spese e i costi ricorrenti.

Per evitare che gli averi diventino senza contatto, l'Associazione svizzera dei banchieri ha elaborato, in accordo con le banche svizzere, dei consigli e delle misure. Quindi è particolarmente consigliato al Cliente di comunicare senza indugio alla Banca qualsiasi cambiamento di domicilio o di nome. In caso di partenza per un viaggio prolungato, si raccomanda al Cliente di rendere noto, se lo desidera, che le comunicazioni gli vengano inviate a un indirizzo diverso o che la corrispondenza venga conservata presso la Banca. In generale, al Cliente viene consigliato di nominare un potere di procura, da avvisare anche se gli averi diventano senza contatto. Un altro modo per evitare che gli averi diventino senza contatto è quello di informare una persona di fiducia sui rapporti d'affari con la Banca. Tuttavia, le informazioni possono essere fornite a questa persona di fiducia solo se la Banca dispone di un'autorizzazione scritta da parte del Cliente. Il Cliente può anche menzionare gli averi depositati presso la Banca in disposizioni causa decesso ad esempio, citando il nome della Banca.

### 3.16. INTERESSI, SPESE, COMMISSIONI, DIRITTI, ESBORSI, INDENNITÀ, ONORARI, IMPOSTE E TASSE

La Banca addebita sul conto del Cliente qualsiasi interesse debitore, spesa, commissione, forfait amministrativo per titoli, esborsi, indennità, imposte, tasse e prelievi di ogni tipo, dovute a lei dal Cliente a titolo di remunerazione per ogni attività effettuata per suo conto quali gestione di conti e depositi, corrispondenza, porti, comunicazioni, spedizioni, trasporti, assicurazioni, controllo, amministrazione e gestione di valori, a titolo di riparazione di qualsiasi perdita subita o della quale è in debito o in questa occasione nei confronti dei suoi corrispondenti, di Terzi o di autorità svizzere o straniere.

Inoltre, le eventuali imposte e tasse legate al o derivante dal rapporto del Cliente con la Banca così come definito dalla legge svizzera, dalle convenzioni internazionali o dagli accordi presi con le istanze straniere (ad esempio l'imposta alla fonte come previsto dalle regole americane FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - trasferite in Svizzera) sono a carico del Cliente.

Il Cliente s'impegna a informare spontaneamente la Banca in tempo utile di qualsiasi modifica di residenza fiscale e del suo regime fiscale, e eventualmente, di quella degli aventi diritto economico, e di qualsiasi circostanza che influisce sulla percezione, l'esonero o la riduzione delle trattenute alla fonte e a fornire la documentazione richiesta dalla Banca per la loro messa in opera. In caso di pluralità dei titolari o dei beneficiari di redditi, la Banca preleverà il tasso di ritenuta alla fonte meno favorevole.

Gli interessi debitori, le spese, le commissioni, i forfait amministrativi di titoli e altri importi dovuti alla Banca per la sua attività si estendono senza alcuna deduzione di qualsiasi tipo per la Banca e sono percepiti in base alle tariffe in vigore, con riserva di accordi contrari o di prestazioni e servizi straordinari che richiedono una sorveglianza o un'attività

speciale. Con riserva degli interessi nonché delle prestazioni e dei servizi straordinari, questi importi sono pagabili in anticipo e per l'anno o il periodo intero, anche se i rapporti dovessero terminare anticipatamente. Le tariffe della Banca sono modificabili in qualsiasi momento previo avviso del Cliente e tramite qualsiasi mezzo adatto, circolare o affisso.

Tutte le spese di porto, spedizione, trasporto, comunicazione e ricerca conferite alla Banca, compresi gli onorari di avvocati o di altri mandatari, in seguito a delle domande di informazioni e di documenti, di procedure o misure giudiziarie o amministrative rivolte contro un Cliente, nonché tutto quanto fatto dalla Banca per conto o nell'interesse di un Cliente o dei suoi aventi diritto o in vista di chiarire il regime e la capacità giuridica, compreso il caso di decesso o la perdita di contatto, sono a carico del Cliente, rispettivamente dei suoi aventi diritto.

Tutte le spese e gli onorari giudiziari e extra giudiziari che potrebbero incombere alla Banca a causa dell'attuazione per conto del Cliente di operazioni di qualsiasi tipo, in particolare di crediti, coperture dei suoi debiti, della costituzione e la realizzazione delle sue sicurezze, di procedure o misure giudiziarie o amministrative rivolte verso il Cliente o di opposizione, comprese quelle per impedire o rinviare l'esecuzione di impegni presi dalla Banca nei confronti di Terzi per conto del Cliente, sono a carico del Cliente.

Il Cliente rimane debitore di tutti questi importi, anche se non sono cifrati o se il loro pagamento è richiesto solo dopo la chiusura dei suoi rapporti d'affari con la Banca.

### **3.17. RIMUNERAZIONI E ALTRE PRESTAZIONI RICEVUTE DA TERZI**

La Banca può percepire direttamente o indirettamente da parte di Terzi, per servizi da lei forniti nel quadro dei propri accordi e indipendentemente dai rapporti contrattuali con il Cliente, delle remunerazioni o altri vantaggi pecuniari o non pecuniari (di seguito le «Remunerazioni»), in particolare se investe parte dei fondi di investimento o di altri prodotti finanziari per conto del suo Cliente, su sua istruzione o in virtù dei poteri di gestione a lei affidati.

Queste remunerazioni coprono le spese impegnate dalla Banca per la costituzione della rete transazionale e operativa che permette l'accesso a prodotti, informazioni o servizi finanziari emessi o forniti da Terzi (di seguito «Prodotti di Terzi»). Costituiscono una compensazione della Banca per prestazioni particolari e sono indipendenti dalle spese prelevate dalla Banca al Cliente per altri servizi come l'amministrazione e la conservazione degli averi, la loro gestione, il consiglio finanziario o la mediazione di valori mobiliari.

Il tipo, l'importo e il metodo di calcolo di dette Rimunerazioni possono variare nel tempo in particolare in funzione di Terzi e/o degli investimenti e delle operazioni effettuati. Su richiesta, la Banca informa il Cliente del tipo, dell'importo, dei parametri di calcolo e delle forcelle di valore delle Rimunerazioni che riceve o che potrebbe ricevere. Il metodo di comunicazione viene determinato dalla Banca.

Le Rimunerazioni ricevute si aggirano tra 0 a 1.5%. In materia di distribuzione e emissione, le Rimunerazioni sono comunicate all'investitore sul depliant e/o nel contratto. Sono esclusivamente proprietà della Banca.

Se la Banca percepisce delle Rimunerazioni appartenenti al Cliente in base all'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o in base a altre prescrizioni legali, quest'ultimo accetta espressamente che facciano parte integrante della remunerazione della Banca e che ci restano acquisite. Ci rinuncia irrevocabilmente.

La Banca prenderà le misure necessarie per evitare i conflitti d'interesse. Tuttavia, il Cliente riconosce di essere consapevole del potenziale rischio di conflitto d'interessi che potrebbe sorgere della distribuzione tramite la Banca di Prodotti di Terzi e la percezione di Rimunerazioni presso detti Terzi.

La Banca è disposta a fornire al Cliente, su richiesta, informazioni più ampie su dette Rimunerazioni.

### **3.18. RIMUNERAZIONI VERSATE A TERZI**

Inoltre, il Cliente riconosce e accetta che se introduce presso la Banca tramite un relatore di affari, se affida a un Terzo gerente un mandato di gestione basato su attivi depositati presso la Banca o se riceve da parte di un consigliere finanziario consigli relativi agli investimenti da effettuare per conto suo presso la Banca (di seguito il «Terzo»), questa può versare delle Rimunerazioni ai Terzi.

Il Cliente comprende e accetta il fatto che il versamento della Banca di detta remunerazione a Terzi può comportare conflitti d'interesse potenziali tra, da una parte il Cliente, e dall'altra il Terzo.

Il Cliente riconosce che spetta a lui ottenere in esclusiva presso detti Terzi tutte le informazioni utili relative al tipo, all'importo e al modo di calcolo di dette Rimunerazioni.

## **4. GESTIONE DEI CONTI**

### **4.1. SCRITTURE**

La Banca contabilizza le operazioni effettuate. La Banca si riserva tuttavia il diritto, senza dover giustificare la sua decisione, di non accettare degli attivi e di rifiutare, a sua completa discrezione, delle operazioni proposte dal Cliente. Il Cliente s'impegna a fornire alla Banca, su richiesta, tutte le informazioni inerenti l'origine dei suoi attivi.

Le scritture sono in principio l'oggetto d'avviso e di conteggi e sono ricapitolate sotto forma di estratti periodici. I conti sono arrestati a scelta della Banca ogni fine mese, trimestre, semestre o anno.

La Banca non è tenuta a accreditare sul conto attivi a lei trasferiti se il nome e il numero del conto del Cliente non sono indicati dal datore dell'ordine. In caso di divergenza tra il numero di conto e il nome del Cliente, la Banca può o rinviare gli attivi o conservarli senza accreditarli fino alla ricezione di istruzioni precise. Le stesse regole sono applicabili se il datore dell'ordine indica, oltre al numero di Conto, un nome di codice o un pseudonimo.

### **4.2 INTERESSI**

Salvo convenzione contraria, alcun interesse creditore è richiesto per i conti a vista, indipendentemente dalla valuta. Fatto salvo quanto precede, la Banca si riserva il diritto di applicare alle liquidità in conto un tasso d'interesse negativo, determinato dalla Banca in funzione, in particolare, dei mercati finanziari, che integrano le condizioni imposte dalle banche centrali. Un interesse debitore è dovuto di pieno diritto e senza messa in dimora sull'intero saldo debitore e può essere maggiorato a titolo di clausola penale in caso di mancato pagamento alla sua scadenza.

Salvo convenzione contraria, i crediti della Banca nei confronti del Cliente possono immediatamente essere richiesti, anche se la Banca non ne richiede espressamente il rimborso.

### **4.3 PROVVIGIONE**

La Banca non è tenuta a eseguire le istruzioni ricevute se il Cliente non dispone di fondi liberamente disponibili in merito o se il totale supera il limite di credito autorizzato. Se sono dati diversi ordini il cui importo supera quello disponibile, la Banca può rifiutare di eseguirli a suo piacere secondo il suo libero giudizio.

### **4.4 CORRISPONDENTI**

La Banca può piazzare tutti gli averi corrispondenti ai crediti sui conti del Cliente presso Terzi svizzeri o stranieri di sua scelta, a suo nome e ai rischi esclusivi del Cliente. Per gli averi in valuta straniera, si rinvia alle disposizioni all'art. 7.1 riportate qui di seguito.

## **5. GESTIONE DEI DEPOSITI**

### **5.1. DISPOSIZIONI GENERALI**

La Banca contabilizza, conserva e amministra, i valori, in base al loro tipo, che le sono stati affidati con la stessa cura che per i suoi. Può rifiutare qualsiasi deposito di valori senza indicare il motivo. I valori sono indicati nelle stime di portafoglio periodiche. La loro valutazione è indicata a titolo puramente indicativo sulla base degli elementi e dei dati di cui dispone la Banca senza responsabilità da parte sua per quanto riguarda il loro valore effettivo.

Chi provvede al deposito può disporre in qualsiasi momento dei valori depositati, con riserva di restrizioni legali, di diritti di pegno, ritenuta e compensazione della Banca, di convenzioni particolari, di forma e di termini di consegna usuali e della loro restituzione alla Banca tramite i suoi corrispondenti.

Nella misura in cui gli estratti emessi dalla Banca indicano degli attivi depositati dal Cliente presso Terzi, è inteso che la Banca non risponde né della conservazione né della valutazione di questi attivi. Quindi, per quanto riguarda gli attivi depositati dal Cliente presso Terzi, gli estratti emessi dalla Banca non hanno nessun valore contrattuale e non costituiscono in alcun caso un riconoscimento di qualsiasi debito.

## 5.2. DEPOSITI APERTI

Vengono accettati come deposito aperto qualsiasi tipo di valore che presenta, alla rimessa, le qualità necessarie per essere negoziato sul mercato del suo luogo di conservazione, tali carte-valori, metalli preziosi, investimenti sul mercato monetario e dei capitali, diritti-valori non incorporati in titoli, polizze assicurative, titoli di prova, altri valori e oggetti mobiliari.

Salvo istruzioni contrarie o impedimenti in particolare legati al tipo dei valori depositati, quest'ultimi possono essere custoditi per genere in un deposito collettivo, in quel caso il depositante possiede sul suo contenuto un diritto di proprietà proporzionale al numero di valori che ha depositato, senza poter esigere in nessuna maniera la restituzione di valori specificati.

La Banca può far trasferire, custodire e amministrare i valori depositati presso Terzi svizzeri o stranieri a sua scelta, a suo nome ma per conto e ai rischi esclusivi del depositante, in base alle leggi e alle usanze del luogo di conservazione.

I valori depositati saranno in ogni caso sottomessi alle leggi e alle usanze del luogo della loro conservazione, nonché alle condizioni generali del Terzo depositario. In questo contesto, se il Cliente intende procedere all'acquisto o alla vendita di titoli o valori mobiliari americani o a eseguire dei transfer di contanti o di valori in dollari US, è cosciente del fatto che la Banca può essere tenuta a fornire al Terzo depositario americano, su sua richiesta, qualsiasi informazione riguardante le circostanze e il contesto di una particolare operazione, o riguardante il Cliente o l'avente diritto economico. Il Cliente rinuncia quindi già espressamente di godere del segreto professionale del banchiere previsto in particolare all'articolo 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (di seguito LB) e all'articolo 43 della Legge Federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (di seguito LVBM) nonché alla protezione della Legge federale sulla protezione dei dati (di seguito LPD) e autorizza la Banca a comunicare ai Terzi Depositari le informazioni richieste nel contesto dell'esecuzione delle sue istruzioni, comprese quelle non emanate dal Cliente ma da un firmatario autorizzato.

Se, in base alle leggi e alle usanze, la restituzione dovesse risultare difficile o impossibile, la Banca è obbligata a procurare al depositante una pretesa per tentare di ottenere al posto della loro conservazione la restituzione proporzionale degli averi affidati, sempre che una tale pretesa sia trasmissibile. Il Cliente s'impegna a non impartire alcuna istruzione a questi Terzi e a non effettuare nessun atto di disposizione (compresa la costituzione di sicurezze) presso detti Terzi basato sui valori in questione. In caso di violazione di questo impegno, la Banca è libera da qualsiasi responsabilità in rapporto a detti valori e il Cliente è tenuto a indennizzarla di qualsiasi conseguenza dannosa. Il Cliente si assume tutti i rischi e le conseguenze che potrebbero coinvolgere direttamente o indirettamente questi averi da eventuali misure legali, economiche, politiche, fiscali, amministrative o in caso di eventi di forza maggiore, di atti di rivolte o di guerra nei paesi dai quali dipendono questi valori o nei quali sono depositati, nonché il rischio di fallimento di ogni corrispondente.

I valori nominativi sono principalmente iscritti a nome del depositante, compresi quelli presso Terzi. Se un'iscrizione di questo tipo dovesse essere impossibile o inusuale nel luogo di conservazione o inopportuna, avviene in modo fiduciario a nome della Banca o di un Terzo, ma per conto e a rischio del depositante. Il Cliente è consapevole che, che in questi due ultimi casi, non potrà essere nella misura di esercitare i diritti sociali legati ai valori, in particolare per quelli di emittori svizzeri.

In caso di istruzioni speciali in tempo utile, la Banca assume l'amministrazione usuale dei valori affidati, quale l'incasso dei frutti e dei prodotti, il rinnovo dei buoni, lo scambio di certificati intermediari contro titoli definitivi, la sorveglianza in base ai mezzi d'informazione usuali nel settore dei prelievi, delle denunce, degli ammortamenti, dei diritti di conversione e di sottoscrizione. In assenza di istruzioni di questo tipo, ogni atto di disposizione e disposizione necessari alla conservazione dei diritti legati ai valori depositati e all'esercizio, l'acquisto o la vendita di diritti di sottoscrizione, conversione o opzione, sono invece a carico del depositante, ma la Banca può tuttavia, senza esservi costretta, agire secondo il proprio giudizio, ai rischi del depositante. La Banca non è nemmeno tenuta a fare valere i diritti del Cliente derivanti dai valori depositati in procedure giudiziarie, di arbitraggio, di liquidazione, di ristrutturazione o di fallimento, e nemmeno di partecipare a tutte le altre procedure, contenziose o meno, in particolare a delle azioni

collettive per il risarcimento del danno (class actions), né a procurarsi le informazioni richieste in questo contesto. Le iniziative di questo tipo sono a carico del Cliente. La Banca gli trasmette però, in questo contesto, con le riserve riportate qui di seguito, le informazioni che riceve da parte dei suoi corrispondenti in questione. La Banca non è tenuta a trasmettere al Cliente le informazioni che riceve di cui dispone secondo le fonti usuali del settore se queste non le arrivano in tempo o se il loro trattamento presume delle ricerche o altre iniziative investigatrici da parte sua. Inoltre, non è nemmeno tenuta a trasmettere le informazioni ricevute riguardanti le assemblee generali o delle azioni collettive in assenza di richiesta specifica da parte del Cliente. La Banca esercita il diritto di voto relativo ai valori affidati soltanto sulla base di una procura scritta. In caso di istruzioni e procure di questo tipo, la Banca non si assume nessun obbligo di partecipare a tutte le assemblee generali. La Banca non risponde dell'omissione o della non esecuzione in tempi utili di un'operazione a prendere in merito ai valori in deposito, tranne se è stabilito che l'operazione e la scadenza sono stati sufficientemente pubblicizzati e che ha commesso un errore grave.

In caso di titoli con ritardo di stampa, la Banca è autorizzata, per conto del depositante, a esigere la stampa e la consegna dei titoli e l'annullamento di quelli esistenti, di procedere agli atti amministrativi usuali, a impartire qualsiasi istruzione necessaria all'emittente, a procurarsi le informazioni indispensabili e a eseguire gli ordini di borsa in qualità di contraente.

In caso di deposito o tiraggio a sorte dei valori sottomessi alla procedura di tiraggio a sorte, la Banca ripartisce i valori tirati a sorte proporzionalmente tra i depositanti.

### **5.3. PROTEZIONE DEI DEPOSITI BANCARI IN SVIZZERA**

#### **5.3.1. TRATTAMENTO DEGLI AVERI IN DEPOSITO IN CASO DI LIQUIDAZIONE FORZATA DELLA BANCA.**

In caso di liquidazione forzata della Banca, i valori depositati ai sensi dell'art. 16 e 37d LB non fanno parte della massa in liquidazione ma sono distratti a favore del Cliente che deposita, con riserva di tutti i crediti della Banca nei suoi confronti. Se è la Banca stessa a deporre presso un Terzo in Svizzera o all'estero, i valori depositati sono ritenuti essere dei suoi Clienti e quindi sono anche detratti dalla massa in liquidazione. Questi valori comprendono in particolare le cose mobili e i titoli depositati dai Clienti, nonché le cose mobiliari, i titoli e i crediti che la Banca detiene a titolo fiduciario per conto dei Clienti depositanti.

#### **5.3.2 DEPOSITI PRIVILEGIATI**

In base all'art. 37a LB, i depositi presso la Banca a nome del Cliente depositante sono attribuiti fino a un importo massimo di CHF 100'000.- alla seconda classe di creditori ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 della Legge federale sul perseguimento di debiti e il fallimento. Un pegno viene privilegiato una sola volta, anche se dovesse avere diversi titolari. Si applica la stessa regola se il Cliente depositante detiene diversi conti presso la Banca.

Secondo l'art. 37h LB, le banche fanno di tutto per garantire i depositi privilegiati e sono tenute ad aderire a tale fine al sistema di autoregolazione delle banche. La Banca è quindi obbligata, come qualsiasi banca e qualsiasi commerciante di valori mobiliari in Svizzera, a firmare la Convenzione delle banche e dei commercianti in valori mobiliari relativa alla garanzia dei depositi. I depositi dei Clienti sono quindi assicurati fino a un tetto massimo di CHF 100 000 per Cliente. Sono anche considerati depositi le obbligazioni di cassa depositate presso la banca emittente a nome del depositante. ESI svizzera assicura la garanzia di depositi in Svizzera, il cui funzionamento è spiegato in dettaglio all'indirizzo « [www.esisuisse.ch](http://www.esisuisse.ch). ».

## **6. LOCAZIONE DELLE CASSEFORTI**

### **6.1. OGGETTO, PREZZO E INCESSIBILITÀ DELLA LOCAZIONE**

La Banca mette a disposizione dei propri Clienti, nelle camere blindate in alcune delle sue sedi, degli scomparti di casseforti di diverse dimensioni per la custodia discreta e sicura di documenti, valori, oggetti e metalli preziosi appropriati, non di origine o di tipo illecito, infiammabile, nocivo, pericoloso, o non adatto alla conservazione bancaria. Il locatario risponde di qualsiasi conseguenza e danno risultante dalla violazione di detta disposizione. Il contenuto delle casseforti è noto soltanto al locatario ed è depositato a suo rischio. La Banca si riserva il diritto di verificare il tipo degli oggetti depositati o a depositare nelle casseforti in presenza del locatario. Per motivi di sicurezza o per altre cause imperative, la Banca è anche autorizzata ad aprire un deposito chiuso in assenza del Cliente e a costi suoi, possibilmente in presenza di un ufficiale pubblico.

Per ogni deposito chiuso, il Cliente deve principalmente rilasciare una dichiarazione firmata che indica il tipo e il valore dei beni depositati.

L'imballaggio deve portare l'indirizzo preciso del depositante e deve essere sigillato in maniera da non poter essere aperto senza danneggiare i sigilli. L'assicurazione dei valori depositati è a carico del depositante.

Il locatario dovrà presentarsi personalmente presso la Banca per concludere la locazione.

La Banca assicura la protezione e la sorveglianza degli scomparti con la stessa cura che le camere blindate che servono alla custodia dei suoi propri valori. Risponde soltanto dei danni causati per sua colpa e provati dal locatario, ma per un massimo pari all'importo del valore assicurato dichiarato alla Banca.

L'assicurazione dei valori depositati è a carico del locatario.

Qualsiasi transfer e qualsiasi cessione della locazione e sublocazione sono vietati.

Il prezzo della locazione è pagabile in anticipo e per l'intera durata di locazione, anche se viene interrotta anticipatamente.

Al momento della restituzione del deposito, il depositante deve segnalare immediatamente eventuali alterazioni dei sigilli dell'imballaggio o del contenuto del deposito. L'avviso di ricevimento senza riserva del depositante svincola la Banca da qualsiasi responsabilità.

La Banca non si assume l'amministrazione dei valori in depositi chiusi.

## **6.2. ACCESSO AGLI SCOMPARTI**

Ogni scomparto è munito di una serratura elettronica della quale soltanto il locatario possiede il codice. Questo scomparto può essere aperto soltanto in presenza di un rappresentante della Banca. Prima di lasciare i locali della Banca, il locatario dovrà avvisare il collaboratore responsabile delle casseforti, per fargli controllare che lo scomparto sia stato chiuso in base alle regole. Il locatario è responsabile del codice che ha ricevuto. In caso di perdita o di furto, deve immediatamente avvisare la Banca e questa provvederà subito al cambio della serratura. L'apertura della cassaforte avrà luogo di nascosto in presenza del locatario o del suo rappresentante autorizzato. Il locatario risponde di tutte le spese e dei danni dovuti alle trasformazioni imposte. Se lo desidera, il locatario può depositare il suo codice presso la Banca in una sacca di sicurezza dietro pagamento di un diritto.

L'accesso alle casseforti avviene durante gli orari di apertura degli sportelli della Banca con firma del locatario o delle persone da lui autorizzate e, se desiderato dal locatario, del codice o della password d'accesso.

La Banca si riserva il diritto di richiedere un altro documento di legittimazione.

In caso di decesso del locatario, gli eredi devono, salvo convenzione contraria con la Banca, giustificare i loro diritti a soddisfazione di quest'ultima prima di essere autorizzati ad accedere allo scomparto e di disporre del suo contenuto.

## **6.3. DURATA E FINE DI NOLEGGIO**

Il noleggio è stipulato per una durata indeterminata. Il locatario può disdire la presente convenzione per iscritto a fine di ogni trimestre e rispettando un termine di disdetta di 14 giorni. La Banca si riserva però il diritto di disdire in qualsiasi momento i noleggi in corso con effetto immediato e senza dover indicare i motivi tramite lettera raccomandata inviata 4 settimane prima al locatario all'ultimo suo indirizzo noto. L'affitto pagato per il periodo in corso non sarà restituito. A scadenza del contratto d'affitto, il locatario è tenuto a liberare la cassaforte del suo contenuto e a restituire le chiavi a lui affidate. Se dopo la sommatoria scritta della Banca non procede nell'arco di 30 giorni, la Banca può fare aprire la cassaforte in presenza di un ufficiale pubblico, a spese del locatario, e coprirsi del contenuto di tutto quanto a lui dovuto per affitti in ritardo, perdite di chiavi, deterioramento, ecc.

## **7. OPERAZIONI COMUNI**

### **7.1. OPERAZIONI IN VALUTE ESTERE**

Ogni operazione in valuta estera è sottomessa al rispetto della regolamentazione svizzera e dei paesi dei quali dipendono le valute. Se la loro attuazione dovesse risultare impossibile o illecita, il Cliente si assume da solo tutti i rispettivi danni e conseguenze.

La Banca si riserva, senza esservi tenuta, a eseguire qualsiasi operazione in valuta estera tramite credito o l'addebito di ogni conto del Cliente, al cambio in vigore alla data dell'operazione, se il Cliente non dispone di un conto o di una copertura sufficiente nella valuta corrispondente, se detta valuta non è disponibile, non liberamente trasferibile o non integralmente convertibile, o in caso di esercizio tramite la Banca dei suoi diritti di pegno, di compensazione e di

ritenzione. Qualsiasi spesa, commissione, imposta e tassa risultante dalla detenzione di detti averi sono a carico esclusivo del Cliente. Qualsiasi perdita di cambio o altro sono all'occorrenza a carico del Cliente.

Gli averi in valuta estera possono essere piazzati a nome della Banca, ma per conto e a rischio del Cliente, presso dei corrispondenti della Banca nella zona monetaria in questione o fuori da questa. Il Cliente si assume, proporzionalmente alla sua parte, tutti i rischi e le conseguenze possibili che potrebbero attaccare direttamente o indirettamente questi averi a causa di eventuali misure legali, economiche, politiche, fiscali, amministrative o di eventi di forza maggiore, di rivolte o di guerra nei paesi dai quali dipendono dette valute o nei quali sono tenuti i conti o gli averi depositati, nonché il rischio di fallimento di ogni corrispondente. Se a causa di queste misure la restituzione degli averi dovesse risultare difficile o impossibile, la Banca è obbligata a procurare al Cliente una pretesa per tentare di ottenere al posto della loro conservazione la restituzione proporzionale degli averi affidati, sempre che una tale pretesa sia trasmissibile.

La Banca si libera validamente da qualsiasi obbligo in valuta estera procedendo esclusivamente alla scritturazione contabile nel luogo dove sono tenuti i conti presso i suoi corrispondenti, alla rimessa al Cliente degli assegni emessi sui suoi corrispondenti o degli istituti dei paesi dove dette valute sono legali, oppure di fare tenere gli averi a disposizione del Cliente da quest'ultimi.

## 7.2. OPERAZIONI DI BORSA

La Banca esegue e trasmette gli ordini di borsa a rischio del Cliente, conformemente alle istruzioni ricevute e alle leggi, alle regole e agli usi dei mercati in questione. Se la loro attuazione dovesse risultare impossibile o illecita, il Cliente si assume da solo tutti i rispettivi danni e conseguenze.

Salvo istruzioni contrarie, gli ordini riguardanti dei valori trattati su diversi mercati sono eseguiti, a discrezione della Banca, su uno o l'altro di questi compreso il mercato fuori quota.

Ogni ordine deve rispettare le condizioni figuranti al punto 9.3 summenzionato relativo all'esecuzione delle istruzioni. Se un ordine in corso di esecuzione è confermato o modificato senza specificazione, viene preso in considerazione come un nuovo ordine.

Salvo convenzione speciale, tutti gli ordini devono essere totalmente coperti. In caso di esecuzione di un ordine senza provvigione sufficiente, questa deve essere completata nelle 48 ore, altrimenti la Banca può senza preavviso effettuare l'operazione inversa e contabilizzare il risultato delle due operazioni per conto del Cliente.

Sono inoltre applicabili le disposizioni del suddetto art. 7.3.

## 7.3. OPERAZIONI SU VALORI MOBILIARI

Sono applicabili le leggi e le regole in vigore in particolare sui mercati, luogo di emissione e di conservazione alle operazioni sui valori mobiliari. Indirizzando alla Banca delle istruzioni che si basano su operazioni di questo tipo, il Cliente conferma di sottomettersi senza riserva. In virtù delle disposizioni che ne derivano, miranti in particolare alla trasparenza e alla sorveglianza dei mercati (prescrivendo per esempio in questo contesto degli annunci obbligatori di partecipazione qualificata o preponderante o la fornitura di informazioni su determinate transazioni), la percezione, l'esenzione o la riduzione di ritenute alla fonte, la Banca può essere tenuta e, se necessario, già autorizzata da parte del Cliente a fornire a chi interviene e alle autorità in questione delle informazioni relative a dette operazioni, il Cliente, il datore dell'ordine e/o l'avente diritto, compreso se agisce a nome proprio.

In tal senso, il Cliente riconosce e ammette che se desidera detenere dei titoli americani (*US Securities*), è tenuto a firmare anticipatamente il formulario adatto della Banca, in base al quale deve confermare la sua qualità o meno di cittadino e/o di contribuente degli Stati Uniti (*US person* ou *non-US person*). Il Cliente s'impegna a informare immediatamente la Banca se il suo regime passa da « non-US person » a « US person ».

Salvo istruzioni contrarie, gli ordini possono essere eseguiti, a discrezione della Banca, su ogni borsa o su ogni mercato o piattaforma commerciale, mediante broker e market maker, o nel quadro di una transazione a trattativa privata. La Banca sceglie i broker e i market maker ai quali affida l'esecuzione degli ordini. Questi intervengono a rischio esclusivo del Cliente.

La Banca è libera di eseguire gli ordini in qualità d'intermediario o di controparte, e di applicarli presso la sua Clientela, in questi ultimi due casi, purché questo modo di fare non risultasse dannoso per il Cliente. Per tutti gli ordini di borsa o quelli trattati su tutti gli altri mercati o piattaforme di negoziazione, la Banca agisce principalmente in qualità di intermediario, a nome proprio ma per conto e ai rischi del Cliente. Se la Banca agisce come intermediario, le spese

della Banca (mediazione del corrispondente, spese di porto, assicurazione, ecc.) e la commissione d'intervento della Banca vanno ad aggiungersi al prezzo delle transazioni.

Il Cliente s'impegna a rispettare i limiti di posizioni imposti dalle borse, mercati e piattaforme di negoziazione nei confronti della sua posizione globale, tenendo conto eventualmente di quella che detiene presso altri depositari. Salvo accordo speciale contrario, tutti gli ordini devono essere totalmente coperti. In caso di posizione scoperta, la Banca è autorizzata in ogni caso a effettuare l'operazione inversa e a contabilizzare il risultato delle due operazioni sul conto del Cliente.

Soltanto il Cliente è responsabile di seguire le sue posizioni e di soddisfare gli obblighi di comunicazione di superamento delle soglie di partecipazioni significative, sempre tenendo conto le posizioni che possiede eventualmente presso altri depositari. La Banca non è tenuta ad attirare la sua attenzione sui suoi obblighi di comunicazione. La Banca può essere ritenuta, ed è già autorizzata dal Cliente, a fornire alle autorità, borse, depositi centrali, e/o emittenti in questione, informazioni in merito in particolare al Cliente, le sue posizioni e le sue transazioni, o l'avente diritto economico, nel caso in cui soglie di questo tipo sono state varcate nei propri registri.

La Banca può rinunciare, totalmente o in parte e con riserva di avvisare il Cliente, a gestire dei valori se la loro gestione implicherebbe per lei un obbligo di comunicazione. Inoltre, può fare iscrivere dei valori a nome del Cliente se la loro iscrizione a suo nome implicherebbe per lei un obbligo di comunicazione o se la posizione del Cliente, considerata individualmente o globalmente con quella di qualsiasi altro Cliente che agisce (o che pare agire) di concerto, varca una soglia di comunicazione. Inoltre, soltanto il Cliente è responsabile di soddisfare gli obblighi di comunicazione delle transazioni di dirigenti. La Banca non è tenuta ad attirare l'attenzione del Cliente su queste.

Per gli investimenti in fondi di investimento e prodotti finanziari non pubblicizzati o distribuiti dalla Banca, il Cliente fa i suoi affari personali per ottenere tutta la relativa documentazione esplicativa e contrattuale e svincola la Banca da ogni responsabilità in questo contesto. In particolare se agisce a titolo fiduciario, la Banca si riserva il diritto, a suo completo sgravio, di rifiutare qualsiasi istruzione d'investimento in valori di questo tipo in assenza dell'ottenimento del formulario di sottoscrizione e di qualsiasi documentazione esplicativa e contrattuale debitamente compilata e firmata per l'accordo da parte del Cliente.

Indirizzando alla Banca delle istruzioni basate su ogni tipo di valore mobiliare, il Cliente attesta, in aggiunta agli altri punti previsti dalle disposizioni al punto 7.6 qui di seguito:

- di aver preso atto di tutti i documenti pertinenti e di aver posto ogni eventuale domanda in merito al loro contenuto, di aver letto e capito ogni documento di sottoscrizione eventuale;
- di soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità fissate nei documenti di sottoscrizione (nazionalità, domicilio, sede sociale, professione, regime, ecc.);
- dell'esattezza di tutte le informazioni che lo riguardano in eventuali formulari di sottoscrizione e di riconoscere di essere legato dai loro termini come se fosse lui direttamente a firmare;
- di essere consapevole che la detenzione di valori immobiliari stranieri, in particolare, ma non solo, americani o inglesi, può talvolta comportare conseguenze fiscali, in particolare, in materia di imposta di successione, indipendentemente dalla nazionalità e dal domicilio del detentore defunto.

#### **7.4. DEPOSITI E PRELIEVI DI DENARO**

La Banca si riserva il diritto di limitare i prelievi in denaro, in particolare in virtù dell'applicazione di regolamentazioni finanziarie, bancarie, fiscali o altre.

#### **7.5. OPERAZIONI DI CAMBIO E SUI METALLI PREZIOSI**

La Banca acquista e vende al meglio, nel quadro della regolamentazione dei cambi in vigore, dei contanti a pronti o a termine, dei biglietti di banca stranieri e dei metalli preziosi. In caso di non esecuzione degli obblighi del Cliente alla scadenza delle operazioni a termine, la Banca può, a spese del Cliente, o disdire di pieno diritto il contratto, o eseguire l'operazione conformemente ai suoi termini. La prova di conformità dell'operazione alle prescrizioni legali in materia di transazioni in valute estere è compito del Cliente. Il Cliente supporta da solo qualsiasi danno e conseguenza risultante, a completo sgravio della Banca.

#### **7.6. INFORMAZIONI SUI RISCHI**

Ogni investimento o operazione comprende dei rischi, indipendentemente dal mercato, dall'emittente e/o dai sottostanti in questione.

I rischi usuali comprendono in particolare i rischi di corso, che possono essere legati alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, ai corsi di cambio, a altri fattori generali che influiscono sul mercato o a fattori particolari riguardanti

l'emittente, nonché ai rischi di credito e di azioni legati alla solvibilità o a sfavore dell'emittente. La performance passata di investimenti non è un'indicazione della loro performance futura. L'assenza di diversificazione degli investimenti è fonte di rischi. Il valore di un portafoglio può variare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla fluttuazione generalizzata dei mercati o della strategia adottata per quanto riguarda i rischi e nonostante la diligenza con la quale viene gestito.

Alcuni tipi di transazioni e investimenti presentano inoltre dei rischi particolari, quali un potenziale di rischio elevato o una struttura di rischi complessa, come in particolare le opzioni, le operazioni a scadenza (forward e future), i prodotti strutturati, i prodotti di finanziamento o di transfer di rischio (derivati del credito o derivati legati alla realizzazione di un evento), investimenti alternativi o non tradizionali (« hedge funds », « private equity », immobiliari, metalli preziosi e altre materie prime), e investimenti su mercati emergenti.

Il Cliente che apre un deposito riceve dalla Banca informazioni standardizzate sul tipo e i rischi di dette operazioni sui valori mobiliari. A tale proposito, la Banca consegna al Cliente il depliant dell'Associazione svizzera dei banchieri relativa ai rischi particolari nella negoziazione di titoli. Queste informazioni si applicano per analogia, nella misura pertinente, alle operazioni su valute e altri mercati o sottostanti.

La Banca rimanda inoltre il Cliente ai depliant, alle comunicazioni, ai documenti contrattuali di vendita, ai documenti di sottoscrizione e a tutti gli altri documenti d'informazione equivalenti accessibili al pubblico in occasione dell'emissione o dell'investimento degli strumenti nei quali il Cliente desidera investire, nella misura in cui questi documenti informino sui rischi legati alle operazioni in questione. In questo contesto sono applicabili le suddette disposizioni del punto 7.3. In base agli strumenti e alle operazioni, il Cliente può perdere la totalità o parte delle somme investite e, in alcuni casi, essere tenuto a versare un importo superiore a quello versato inizialmente. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento delle informazioni supplementari alla Banca. Salvo richiesta espressa, rinuncia a qualsiasi informazione complementare a tale proposito.

Indirizzando alla Banca delle istruzioni basate su ogni tipo di operazione, il Cliente attesta, in aggiunta agli altri punti previsti dalle disposizioni al suddetto punto 7.3:

- di aver preso atto di tutti i documenti pertinenti e di porre ogni eventuale domanda in merito al loro contenuto, di aver letto e capito ogni documento di sottoscrizione eventuale;
- di aver ricevuto dalla Banca ogni informazione utile e necessaria in questo contesto;
- di disporre di conoscenze e di un'esperienza sufficiente nel settore finanziario per valutarne i vantaggi, i rischi (da solo o con l'assistenza dei propri consiglieri finanziari, giuridici e fiscali), tenendo conto dei suoi obiettivi e della sua situazione personale, finanziaria e fiscale;
- di aver proceduto a una valutazione di questo tipo anche se l'operazione è stata oggetto di un consiglio preliminare della Banca, compresi il tipo e l'estensione dei rischi legati all'operazione e di essere pronto ad assumerli completamente.

## 7.7. TRANSFER DI FONDI E DI VALORI MOBILIARI

L'esecuzione degli ordini di transfer di fondi e valori mobiliari, in Svizzera e quella transfrontaliera, è soggetta alle leggi, alle regole e alle usanze in vigore in Svizzera e nei paesi in questione, in particolare nella lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, la Banca può essere tenuta a fornire a dei Terzi coinvolti nel traffico dei pagamenti elettronici, quali beneficiari, corrispondenti e l'insieme dei partecipanti e degli operatori della rete e dei sistemi di elaborazione, in particolare della società SIC (*Swiss Interbank Clearing*) o della società SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*), le informazioni e i dati, alcuni a carattere personale, riferiti al Cliente (considerato committente anche se non è personalmente l'autore dell'istruzione di transfer) e al destinatario del pagamento ad accreditare, in particolare ma non esclusivamente, i cognomi e nomi/la ragione sociale, il numero di conto, ma anche, su richiesta di determinati sistemi di pagamento, il codice IBAN (*International Bank Account Number*), l'indirizzo di domicilio/della sede sociale nonché il codice BIC (*Bank Identifier Code*). Queste regole sono altrettanto obbligatorie per i conti convenzionali e possono essere applicate per il transfer di titoli, nonché per la ricezione di versamenti nazionali e transfrontalieri effettuati in euro su ordine del Cliente o del suo mandatario conformemente alle norme vigenti per le operazioni di pagamento SEPA (*Single Euro Payments Area* o Spazio unico di pagamenti in euro). Inoltre, il Cliente comprende e accetta che alcune banche straniere richiedono delle informazioni sull'avente/sugli aventi diritto economico(i) degli averi trasferiti, senza le quali le istruzioni non sono effettuate o gli averi sono bloccati da queste banche destinatarie.

Il Cliente ammette e stabilisce che in virtù delle leggi e delle regolamentazioni straniere tutte le parti partecipanti a una transazione possono a loro volta trasmettere questi dati alle autorità e agli organismi ufficiali di appartenenza nonché a Terzi (in particolare, ai fini di elaborazione o di archiviazione) trovandosi in altri paesi, all'interno o all'esterno dell'Unione

Europea, quali gli Stati Uniti d'America. Al Cliente viene consigliato, eventualmente, di informarsi sull'importanza precisa di dette regole, e di istruire in maniera appropriata ogni eventuale firmatario autorizzato.

Le transazioni in valute straniere sono eseguite tramite canali internazionali; la stessa cosa può essere valida per i transfer in franchi svizzeri.

In questo contesto, il Cliente è reso attento al fatto che se le informazioni e i dati che lo concernano provengono dall'estero, non sono più protetti dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sulla protezione dei dati e dal segreto professionale del banchiere (o segreto bancario) e sono soggetti alle disposizioni e alle misure straniere in vigore. Il Cliente è anche consapevole che le regole svizzere che assicurano la protezione e la sicurezza di dette informazioni e di detti dati non sono necessariamente le stesse in alcuni paesi all'estero.

Il Cliente rinuncia quindi espressamente al beneficio del segreto bancario e alla protezione della Legge federale sulla protezione dei dati e autorizza espressamente la Banca a comunicare le informazioni richieste nel quadro dell'esecuzione dei suoi ordini di transfer di fondi e di valori mobiliari, compresi quelli non risultanti dal Cliente stesso ma da un firmatario autorizzato, nella misura richiesta dalla legislazione e dalle suddette regolamentazioni applicabili.

#### **7.8. TITOLI DI CAMBIO E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI**

La Banca può fornire, su richiesta a determinate condizioni, degli assegni da conservare con grande cura e la cui perdita, furto o utilizzo abusivo devono esserle immediatamente comunicati. Il Cliente e il detentore supportano qualsiasi danno e conseguenza risultante, a completo sgravio della Banca.

In caso di opposizione scritta dal Cliente per il pagamento di un assegno da lui emesso, perso o rubato, la Banca può, nel caso in cui rifiuterebbe il pagamento, rendere l'importo dell'assegno indisponibile fino alla soluzione amichevole o giudiziaria della lite tra l'emittente e il beneficiario.

La Banca si riserva il diritto di pagare un assegno dopo la scadenza del termine di presentazione, di rifiutare il pagamento di qualsiasi assegno non totalmente messo a disposizione, e di revocare in qualsiasi momento con effetto immediato e senza dover indicare i motivi l'autorizzazione a emettere degli assegni, in tal caso gli assegni non utilizzati le devono immediatamente essere restituiti. Se la Banca rifiuta di onorare un assegno, non risponde delle conseguenze legate alle indicazioni che ha dovuto comunicare al suo beneficiario.

L'incasso dei titoli di cambio e altri strumenti analoghi è sottomesso alle disposizioni riportate qui di seguito, precisando che la Banca non è tenuta in nessuna circostanza a procedere quindi all'accettazione o al pagamento, né di avvisare né di rispettare i termini legati relativi ai titoli che detiene, sia in qualità di proprietario, di beneficiario, di portatore o mandatario all'incasso, e che, se tuttavia dovesse espletare dette formalità, lo fa senza assumersi alcuna responsabilità. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente tutti gli importi incassati, nel caso in cui il trattario ritornerebbe sul suo pagamento, indipendentemente dal momento.

Il Cliente svincola per questo motivo la Banca da qualsiasi responsabilità di impegni che potrebbe aver assunto a conto suo per quanto riguarda i titoli di cambio e altri strumenti analoghi.

La Banca può anche consegnare al Cliente (o al suo mandatario) su sua richiesta e a sue spese una carta bancaria. Se il Cliente decide di ordinare una carta bancaria, riconosce e ammette che la Banca è tenuta a comunicare la sua identità e altre informazioni personali alla società emittente che può essere situata in un paese diverso dalla Svizzera. Utilizzando una carta bancaria, il Cliente è consapevole e accetta anche che dei Terzi possano essere portati a conoscere l'esistenza del suo rapporto con la Banca.

Il Cliente prende atto e accetta che la Banca può in qualsiasi momento e senza avere indicato i motivi richiedere alla società emittente di bloccare o disdire la carta, con effetto immediato, in particolare, se i rapporti tra la Banca e il Cliente vengono denunciati da una o l'altra parte. La disdetta comporta l'esigibilità senza alcuna altra formalità di tutte le somme ancora dovute in virtù della carta bancaria.

Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca gli restituisce il saldo creditore del conto a sua disposizione soltanto dopo la restituzione effettiva della o delle carta(e) bancaria(e), dei moduli di assegno inutilizzati e la conferma che non c'è più nessun modulo di assegno in circolazione.

#### **7.9. INCASSI**

L'incasso di tutti i documenti che danno diritto a un pagamento di titoli di cambio, polizze di carico, lettere di credito, fatture, quietanze, titoli di credito sottosta alle regole e alle usanze internazionali.

La Banca non accetta, per principio, d'incassare per conto del Cliente degli assegni, titoli di cambio, o documenti legati direttamente all'ordine della Banca di cui il Cliente è creditore o beneficiario effettivo.

La Banca può regolarizzare i documenti, in particolare completare quelli vuoti, a rischio del rimettente. Non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la forma, la regolarità e l'autenticità dei documenti che autorizza all'incasso, né per quanto riguarda le indicazioni, le menzioni e le firme ivi riportate.

La Banca non è tenuta a osservare al di là delle sue possibilità materiali le forme e i termini legali per la conservazione dei diritti legati a detti documenti e declina qualsiasi responsabilità nel caso della loro non osservazione.

La Banca può accettare tutti gli strumenti per il pagamento di tutti i documenti a incassare, senza essere responsabile nel caso in cui detti strumenti non verrebbero pagati.

In caso di non pagamento dei documenti alla loro scadenza, la Banca può, senza indicarne la motivazione, addebitare sul conto del Cliente l'importo precedentemente accreditato o scontato e può, fino al rimborso dell'eventuale saldo del conto, trattenere i documenti ed esercitare a suo profitto tutti i relativi diritti nei confronti di qualsiasi persona obbligata in virtù degli stessi.

Trattandosi di titoli di cambio, il Cliente è tenuto in qualsiasi momento a rimborsare la Banca, e quest'ultima può addebitare il suo conto di qualsiasi importo incassato per il quale è in corso un ricorso contro di lei in virtù delle leggi e delle regolamentazioni straniere (in particolare americane) permettendo al trattario di fare ricorso contro il finanziatore per il rimborso dell'importo pagato, in particolare in caso di contestazione della loro validità formale o di girata.

## **7.10. DOMICILIAZIONE**

Ogni domiciliazione da parte del Cliente di documenti e effetti di cui beneficia è soggetta all'accettazione preliminare della Banca e comporta il mandato alla Banca di pagarli addebitando il suo conto, con riserva di provvigione sufficiente. Salvo istruzioni di domiciliazione generale, il Cliente deve avvisare in tempo prima della scadenza la Banca della domiciliazione. Salvo istruzioni contrarie, la Banca non paga i documenti e gli effetti presentati in ritardo, le cui menzioni sono diverse da quelle dell'avviso di domiciliazione o le cui istruzioni sono imprecise o ambigue. La Banca non risponde dell'autenticità e della validità e dell'arrivo ritardato degli avvisi di domiciliazione dei documenti e degli effetti domiciliati pagati su istruzione del Cliente.

## **8. OPERAZIONI DI CREDITO**

### **8.1. DISPOSIZIONI APPLICABILI**

Qualsiasi operazione di credito, in qualsiasi forma, è diretta da clausole e condizioni figuranti nelle presenti Condizioni Generali, completate eventualmente da Condizioni specifiche che regolano in particolare le facilità di credito e eventuali condizioni particolari concordate per iscritto.

Ogni comunicazione della Banca in rapporto a un credito accordato al Cliente può essergli indirizzata con lettera raccomandata, lettera ordinaria, telecopia, e-mail, o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che la Banca ritiene appropriata.

### **8.2. MODALITÀ**

Ogni credito, realizzabile sul conto corrente, può essere utilizzato, in base ai bisogni del Cliente debitore, per delle somme e sotto diverse forme accettate dalla Banca, in particolare prelievi in tesoreria quali scoperti del conto corrente o anticipi a scadenza fissa per periodi definiti, emissione di ordine e sotto la responsabilità del Cliente di garanzie o di crediti documentari, conclusione di operazioni di mercato quali contratti di cambio di valute o metalli preziosi, acquisti/vendite di opzioni, ecc. La Banca ha il diritto di rifiutare, a sua discrezione, qualsiasi operazione i cui termini non sarebbero a lei convenienti.

### **8.3. DURATA E RIMBORSO**

Salvo convenzione particolare, il Cliente e la Banca hanno il diritto di mettere fine al credito tramite un preavviso di 30 giorni notificato per iscritto alla controparte. In questo caso, il credito sarebbe rimborsabile alla scadenza di 30 giorni per gli scoperti del conto corrente e alle rispettive scadenze degli avanzi a scadenza fissa. Gli altri impegni, impegni

condizionali o operazioni di mercato saranno estinti alla scadenza definita all'inizio. A contare dalla notifica di preavviso di disdetta, non sarà autorizzato nessun utilizzo supplementare del credito accordato.

Fatto salvo quanto precede, la Banca si riserva il diritto di mettere fine al credito senza preavviso, avvisando il Cliente se accadono degli eventi che deteriorano la situazione finanziaria del Cliente, che compromettono la fiducia accordata o che riducono il valore delle sicurezze del credito, se il Cliente non soddisfa i suoi obblighi o si oppone, compresi nei confronti dei Terzi creditori, nonché in caso di decesso del Cliente e in tutti i casi in cui la legge e i principi generali del diritto l'autorizzano. Se la Banca mette quindi fine con effetto immediato al credito, la totalità di tutti i suoi crediti, compresi quelli non scaduti, quali gli anticipi a scadenza fissa in corso, e quelli condizionali, sono immediatamente esigibili senza altra intimazione. Inoltre, la Banca è autorizzata a liquidare anticipatamente le operazioni di mercato nonché gli impegni condizionali, per quest'ultimi trasferendo al beneficiario l'importo in contanti a titolo di provvigione. In caso di esigibilità anticipata di un anticipo a scadenza fissa, una penalità di disdetta anticipata, il cui importo sarà fissato dalla Banca, in funzione delle condizioni di mercato che prevalgono, potrà essere addebitata al Cliente se il tasso d'interesse dell'anticipo è superiore a quello applicato sul mercato interbancario per la durata residua dell'anticipo in questione.

#### **8.4. RIMUNERAZIONE**

La Banca determinerà per ogni singolo caso le condizioni, i tassi d'interesse debitori e le commissioni esigibili in particolare a titolo del credito in questione, della situazione sui mercati finanziari nonché del costo di rifinanziamento e di liquidità della Banca. Con riserva delle disposizioni dell'art. 8.3 gli interessi sullo scoperto del conto corrente sono pagabili a scadenza di ogni trimestre. Gli interessi sugli anticipi a scadenza fissa sono pagabili a scadenza del periodo accordato.

In caso di non rispetto di una scadenza stabilita, la Banca ha il diritto di maggiorare gli interessi dovuti fino al rimborso effettivo di una penalità sul capitale non rimborsato. Gli interessi non pagati alla scadenza stabilita comportano loro stessi degli interessi alle condizioni applicabili allo scoperto sul conto corrente.

La Banca si riserva il diritto di ripercuotere al Cliente qualsiasi aumento delle spese del credito dovuto alle modifiche della regolamentazione alla quale è sottomessa e/o alle misure prese dalla Banca centrale o da altre autorità quali l'applicazione di riserve minime obbligatorie, l'aumento delle esigenze in materia di fondi propri, di rapporti prestati o di liquidità.

#### **8.5. SOLIDARIETÀ**

Ogni credito comporta la solidarietà e l'indivisibilità passiva tra i Clienti debitori se sono numerosi, in particolare in caso di conti congiunti e collettivi e gli aventi diritto. La Banca può quindi richiedere la totalità di quanto a lei dovuto a un Cliente debitore qualsiasi o a uno dei loro aventi diritto, in caso di decesso se si tratta di una persona fisica e di dissoluzione se si tratta di una persona morale.

### **9. ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI**

#### **9.1. FORMA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DI ISTRUZIONI**

Salvo indicazione espressa contraria scritta alla Banca, quest'ultima può accettare di eseguire le istruzioni trasmesse diversamente da quelle tramite uno scritto originale, a sua discrezione, in qualsiasi forma e modalità di trasmissione, (ad esempio delle istruzioni verbali e telefoniche, telecopie, messaggi elettronici, connessione informatica o altro metodo di trasmissione). Il Cliente riconosce che la Banca può registrare le istruzioni trasmesse telefonicamente. Dette istruzioni non possono essere contestato in nessun caso dal Cliente, anche se la loro forma non permette alla Banca di rapportare la prova effettiva, dato che le scritture della Banca provano per sé che le istruzioni di questo tipo sono state confermate eseguite, fatto salvo di un errore. La Banca si riserva la possibilità, senza esservi obbligata, di rinviare la loro esecuzione fino a ricevere indicazioni più dettagliate, una conferma originale scritta o una legittimazione del loro autore tramite mezzi diversi, se ritiene che sono incomplete, confuse o se non presentano un carattere d'autenticità sufficiente e così facendo non incorre nessuna responsabilità. Indipendentemente se la Banca riceve o meno una conferma scritta originale e/o delle indicazioni complementari del Cliente, quest'ultimo svincola anticipatamente e senza alcuna restrizione la Banca da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che potrebbero sorgere dall'utilizzo di queste forme e di questi mezzi di trasmissione d'istruzioni, compresi i casi d'abuso, di imitazioni o di utilizzi non autorizzati da Terzi.

Queste disposizioni si applicano anche, nella rispettiva misura, a tutte le altre comunicazioni tra le parti, nonché a tutte quelle risultanti da o indirizzate a ogni rappresentante o mandante autorizzato dal Cliente, visto che la Banca è libera, salvo indicazione espressa contraria scritta, a utilizzare il metodo di trasmissione e di comunicazione a sua scelta. Il

Cliente accetta inoltre, in ogni caso, che la Banca comunica con qualsiasi altro corrispondente o altro Terzo autorizzato tramite qualsiasi metodo di trasmissione e di comunicazione a sua scelta, ai rischi del Cliente.

## 9.2. RISCHI LEGATI AI MEZZI, ERRORI E PROBLEMI DI COMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE

Il ricorso a qualsiasi metodo di comunicazione a distanza, in particolare posta, trasporto, telefono, telecopiatrice, messaggi elettronici, connessione informatica, utilizzata da un'impresa pubblica o privata, comprende dei rischi che vanno al di là della sfera di controllo della Banca. Questi metodi di comunicazione utilizzano delle infrastrutture (in particolare le linee e le reti pubbliche o aperte e cassette delle lettere) senza una speciale protezione, quindi facilmente accessibili a Terzi non autorizzati. I principali rischi che ne possono derivare sono riportati qui di seguito, precisando che i metodi che utilizzano la rete Internet senza protezione adeguata, quali i messaggi elettronici ordinari (senza cifratura sufficiente o firma elettronica) e la connessione informatica non sicura, rappresentano dei rischi maggiori d'integrità, quali virus, intrusioni, pirateria e imitazione o falsificazione dei mezzi di legittimazione.

Il Cliente è consapevole che lo scambio di informazioni tramite questi metodi di comunicazione può subire delle perturbazioni e in particolare i seguenti rischi: La confidenzialità delle informazioni trasportate senza cifratura o tramite una cifratura inadeguata su linee o reti di comunicazione può essere soggetta a intercettazioni da parte di Terzi non autorizzati, che possono venire a conoscenza, tirare delle conclusioni in merito all'esistenza di un rapporto bancario, divulgarle, o farne un uso abusivo. Lo scambio d'informazioni può anche essere rallentato o interrotto a seguito di errori di trasmissione, di lacune tecniche, d'interruzioni, di disturbi, d'interventi illegali, di sovraccarico della rete, di ingorgo intenzionale degli accessi elettronici da parte di Terzi o di altre insufficienze da parte degli utenti della rete.

I mezzi di legittimazione delle comunicazioni che passano attraverso la rete Internet senza protezione adeguata e le comunicazioni da parte di servizi postali pubblici o privati con determinati paesi, presentano un rischio maggiore d'imitazione, di manipolazione o di falsificazione. Le disposizioni degli articoli 9.1 e 3.2 riportati sopra sono applicabili al controllo di legittimazione e all'eventuale rifiuto o rapporto di esecuzione delle istruzioni.

In caso di comunicazione tramite messaggi elettronici ordinaria, la Banca garantisce solo che il messaggio ricevuto possa essere effettivamente letto e elaborato. È compito del Cliente assicurarsi tramite un altro metodo di comunicazione, che la Banca abbia preso atto delle sue comunicazioni e eventuali istruzioni. L'articolo 9.8 è applicabile alle corrispondenze per via elettronica.

La Banca non verifica inoltre per principio la fonte di eventuali messaggi elettronici ricevuti sulla base dell'indirizzo elettronico del mittente. Il Cliente comprende che questo indirizzo comporta un rischio importante d'imitazione o di manipolazione e che spetta a lui avvertire immediatamente la Banca se c'è motivo di temere che dei Terzi non autorizzati ne abbiano preso conoscenza e l'utilizzano abusivamente. L'invio eventuale tramite messaggio elettronico di informazioni relative agli averi del Cliente, quali estratti conto(i) e stime di patrimonio, su richiesta, completa le modalità di invio o di conservazione di corrispondenza in vigore sulla base delle disposizioni al punto 9.8 qui di seguito, non influenzando sugli effetti.

Sono a carico esclusivo del Cliente, tranne se la Banca non abbia commesso un errore grave, tutti i rischi e i danni di qualsiasi tipo che potrebbero subire sia il Cliente sia la Banca, risultanti dall'usanza di detti diversi modi di comunicazione e di trasmissione in particolare in caso di errori, perdita, ritardo, malinteso, alterazione, messaggi troncati, spedizioni multiple, panne, errori o guasti tecnici, sovraccarico, virus, intrusioni e interventi illeciti o fraudolenti (compresi quelli nei sistemi informatici del Cliente tramite un atto di pirateria), interruzione o altri problemi. In caso di lite, spetta al Cliente fornire le prove.

## 9.3. ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IN GENERALE

Indipendentemente dalla loro forma e dal metodo di trasmissione, la Banca s'impegna a procedere al trattamento delle istruzioni ricevute in merito al passaggio di operazioni nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle ore di apertura dei suoi servizi e conformemente alle leggi, alle regole e alle usanze in vigore in Svizzera e nel luogo d'attività delle sue controparti, broker, market maker, borse, mercati e piattaforme di negoziazione in questione, in particolare per quanto riguarda la lotta contro frodi, gli abusi di mercato e le operazioni degli addetti.

Ogni ordine deve indicare il senso dell'operazione (acquisto o vendita), l'importo o, a seconda del caso, le caratteristiche e il numero di valori sui quali si basa, nonché qualsiasi altra precisione necessaria alla sua buona esecuzione. La Banca si riserva il diritto di non eseguire gli ordini imprecisi o equivoci e il Cliente si assume qualsiasi danno dovuto alla loro esecuzione o non esecuzione.

Per ragioni tecniche (ad es. manutenzione, sovraccarico, ecc.) o indipendenti dalla volontà della Banca, può decorrere un determinato tempo tra il passaggio di un ordine e la sua registrazione dal sistema della Banca. I prezzi e i corsi comunicati al Cliente possono sensibilmente fluttuare nel periodo di volatilità dei mercati e non saranno quindi obbligatoriamente in vigore al momento dell'esecuzione dei suoi ordini. La Banca non è responsabile se un limite di tempo fissato dal Cliente dovesse risultare troppo corto in rapporto alle circostanze.

Gli ordini condizionali che la Banca non riesce a ripercuotere tali e quali sulle borse, sui mercati o le piattaforme commerciali, nonché gli ordini limitati alle obbligazioni e a altri strumenti a trattativa privata sono presi soltanto benevolmente. La Banca non risponde della loro non esecuzione, nemmeno della loro esecuzione a condizioni diverse. Se il Cliente non vuole assumersi detti rischi, spetta a lui assicurarsi che la Banca sia in grado di ripercuoterli effettivamente così come ricevuti. In modo analogo, il Cliente si assume da solo tutti i danni e le conseguenze legate a degli ordini la cui esecuzione risulta impossibile o illecita.

La Banca prende atto degli ordini ricevuti secondo un ordine cronologico. Se un ordine in corso di esecuzione è confermato o modificato senza specificazione, viene preso in considerazione come un nuovo ordine. Per evitare gli ordini doppi non voluti, spetta al Cliente, in caso di dubbio, assicurarsi, se è necessario tramite dei mezzi di comunicazione diversi di quelli utilizzati per la loro aggiudicazione, che i suoi ordini siano effettivamente stati presi in considerazione dalla Banca.

L'annullamento di un ordine è possibile solo se non ha ricevuto una disposizione applicabile, spetta quindi al Cliente accertarsene, se necessario tramite dei mezzi di comunicazione diversi da quelli utilizzati per la sua aggiudicazione. Se un ordine in sospeso non può essere eseguito conformemente alle istruzioni ricevute, la Banca può liberamente annullarlo dopo una durata conforme alle usanze bancarie (in generale un mese), mediante informazione del Cliente con qualsiasi mezzo utile, anche se quest'ultimo non ha fissato dei limiti di tempo.

Il Cliente riconosce e concorda che la Banca deve agire conformemente alle leggi e alle regolamentazioni in vigore in diverse giurisdizioni, in particolare in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali, del finanziamento del terrorismo, nonché in materia di servizi finanziari o altro, e che deve anche rispettare le leggi e regolamentazioni in materia di sanzioni economiche e/o finanziarie prese in particolare dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o la Svizzera (di seguito «Sanzioni Economiche»). Quindi, a titolo delle Sanzioni Economiche, la banca può non effettuare nessun pagamento o transfer che potrebbe essere sanzionato dall'OFAC (American Office of Foreign Assets Control) o da qualsiasi autorità svizzera o straniera, nonché bloccare o rifiutare un'operazione, o congelare gli averi del Cliente.

Inoltre, in base alla Legge federale in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e della legislazione svizzera relativa al settore bancario, nonché su richiesta di un intermediario finanziario svizzero o straniero (ad esempio banca corrispondente, depositario, broker o istituzione di clearing) che utilizza/ha utilizzato la Banca per eseguire delle istruzioni del Cliente, la Banca è autorizzata a richiedere al Cliente di fornirle delle informazioni in merito alle circostanze e al contesto di una speciale transazione.

In un caso del genere, il Cliente è tenuto a fornire immediatamente le informazioni richieste. Fin quando il Cliente non ha fornito le informazioni richieste dalla Banca, questa è autorizzata a non eseguire le istruzioni che ha ricevuto dal Cliente e, in particolare, a non dare seguito alle sue istruzioni richiedenti il transfer di attivi. Se la Banca ritiene che le informazioni fornite sono insoddisfacenti o insufficienti, ha il diritto, secondo il suo libero giudizio, di porre immediatamente fine al o ai suoi rapporto(i) d'affari con il Cliente e/o vietare a quest'ultimo qualsiasi ritiro di attività. Conformemente alla legislazione applicabile relativa al settore bancario, la Banca può avvertire le autorità pubbliche competenti e prendere anche delle misure per sospendere il(i) suo(i) rapporto(i) d'affari con il Cliente e gelare i suoi attivi, fino a quando dette autorità non saranno in grado di decidere su detto caso.

Nella misura in cui la Banca ha agito in buona fede conformemente a delle Sanzioni Economiche o alle disposizioni e prescrizioni stabilite in virtù della legislazione applicabile, il Cliente è tenuto ad assumersi le perdite e altri danni risultanti dalla non esecuzione o dalla esecuzione diversa delle sue istruzioni.

Su mandato o richiesta del Cliente, la Banca fornisce consigli, avvisi e/o avvertenze e procede a delle verifiche di qualità e/o di pertinenza nel quadro delle istruzioni che le sono state trasmesse. Il Cliente risponde tuttavia di qualsiasi conseguenza delle decisioni da lui prese e delle istruzioni che conferisce o che gli sono state impartite da un rappresentante autorizzato. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non segue l'evoluzione dei valori mobiliari depositati dal Cliente presso la sua sede, anche se detti valori mobiliari sono stati acquistati sulla base di raccomandazioni, di consigli o di altre informazioni fornite dalla Banca, almeno che la Banca non sia espressamente tenuta a farlo, mediante la firma del mandato di gestione della Banca.

La Banca non è tenuta a richiedere i motivi per cui un rappresentante autorizzato del Cliente desidera effettuare un'operazione. Il Cliente si assume da solo tutti i rischi eventuali di abuso e tutti gli eventuali danni che possono derivare dalle operazioni di questo tipo.

#### **9.4. ERRORE E RITARDO DI ESECUZIONE D'ISTRUZIONE**

Se il Cliente è tenuto a rispettare determinati termini di pagamento nei confronti di Terzi, deve anticipare eventuali ritardi nell'esecuzione delle sue istruzioni. La Banca non risponde di un eventuale non rispetto dei termini imposti a quest'ultimo da Terzi se non è stata informata sufficientemente in anticipo e per iscritto e se ha inoltre provveduto alle operazioni di versamento o di pagamento con la diligenza usualmente richiesta.

In caso di danno imputabile alla Banca risultante dalla non esecuzione o dall'esecuzione difettosa o tardiva di istruzioni diverse dagli ordini in borsa, la Banca risponde, se una scadenza è stata precisata, solo per la perdita degli interessi, a meno che non abbia garantito per iscritto l'esecuzione dell'istruzione nel termine fissato. Il Cliente s'impegna quindi espressamente a informare la Banca per iscritto ogni volta che l'esecuzione ritardata o incorretta di un'istruzione può comportare dei danni superiori alla perdita d'interessi. A parte in caso di errore grave, la responsabilità della Banca si limita in ogni caso all'importo corrispondente alla perdita direttamente subita dal Cliente, nel contesto della transazione in questione, ad esclusione di qualsiasi responsabilità a titolo di un'altra perdita o di un altro danno di tipo indiretto o accessorio. Se la Banca, per ragioni non da lei volute, non dovesse essere in grado di eseguire una transazione in stretta conformità con le istruzioni del Cliente, provvederà a informare quest'ultimo. La Banca non si assume i rischi risultanti dal fatto che il Cliente è irraggiungibile.

La Banca può rettificare d'ufficio in qualsiasi momento gli errori materiali da lei commessi, nonché quelli dovuti o meno all'esecuzione delle istruzioni, in particolare addebitare sul conto di deposito del Cliente, il valore corretto di tutti gli importi o degli attivi (o prodotti di realizzazione o il loro controvalore) accreditato per sbaglio, senza che questo possa opporsi avvalendosi del fatto di averne già disposto o che in buona fede credeva a lui destinati.

#### **9.5. RISCHI RISULTANTI DA GUASTI DEI SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE**

La Banca non risponde, salvo grave errore da parte sua, dei guasti e/o problemi dei suoi sistemi di gestione.

#### **9.6. INFORMAZIONE FORNITA DAI SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE**

Le informazioni fornite dalla Banca provenienti dai suoi sistemi (quali stati dei conti e dei depositi del Cliente) o dei sistemi di Terzi (quali corsi e stime di investimenti) non possono essere garantite né dalla Banca né dai Terzi in questione e devono essere considerate, in caso di errore, come provvisorie, con un valore puramente informativo, indipendentemente dal mezzo di comunicazione o di trasmissione utilizzato tra la Banca e il Cliente (compresa la connessione informatica).

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti d'autore e i margini, relativi a tutti i documenti e le informazioni di ogni tipo forniti dalla Banca, provenienti dai suoi sistemi o da quelli di Terzi, sono proprietà esclusiva della Banca o di Terzi in questione. Questi documenti e informazioni possono essere utilizzati dal Cliente strettamente a fini personali legati all'attività nel quadro dei suoi rapporti d'affari con la Banca.

#### **9.7. INFORMAZIONE CONFIDENZIALE**

La Banca è svincolata da qualsiasi dovere d'informazione nei confronti del Cliente, nella misura in cui questo dovere sia basato su informazioni legalmente, regolarmente o contrattualmente confidenziali nei confronti di ogni autorità, di un altro Cliente o di tutti gli altri Terzi.

#### **9.8. CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE**

Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto alla Banca l'indirizzo al quale quest'ultima deve inviare fino a nuovo avviso la sua corrispondenza, compresa quella ricevuta da Terzi all'attenzione del Cliente. In caso di assenza o di non più validità di dette indicazioni o se il Cliente ha chiesto alla Banca di conservare la sua corrispondenza in Banca, la Banca la conserva nei suoi dossier a disposizione del Cliente per massimo tre anni a partire dalla data ivi riportata o, eventualmente, della data di ricezione dalla Banca. A scadenza di questo periodo la Banca potrebbe procedere con la sua distruzione.

Nonostante l'istruzione data alla Banca di conservare la corrispondenza presso la Banca stessa, il Cliente s'impegna a ritirare e consultare la sua corrispondenza rimasta presso la banca almeno una volta l'anno; in caso contrario la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a inviare tutta la corrispondenza all'ultimo indirizzo a lei noto del Cliente o al suo

indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca da quest'ultimo per iscritto. In ogni caso, la Banca non è responsabile di qualsiasi responsabilità risultante dalla conservazione in Banca.

Fatto salvo che il Cliente abbia dichiarato che non desidera l'invio della posta da parte della Banca, di non essere contattato telefonicamente, per telecopia o posta elettronica, la Banca raccomanda vivamente al Cliente di indicarle un indirizzo privato, se questo è diverso dall'ultimo indirizzo comunicato alla Banca per iscritto dal Cliente, un/dei numero(i) di telefono e/o di telecopia o un indirizzo elettronico confidenziale(i), e di aggiornare le sue informazioni, per permetterle di contattarlo, direttamente o indirettamente (ad esempio per comunicargli informazioni urgenti o importanti, verificare l'autenticità di un ordine di versamento comunicato alla Banca o per tutt'altro motivo). Gli invii di questo tipo non influiscono sugli effetti dell'invio o della conservazione dei documenti in banca della sua corrispondenza ordinaria, ma li completano. In caso di modifica, il Cliente s'impegna ad aggiornare rapidamente le informazioni fornite alla Banca in questo contesto.

Nell'eventualità che il Cliente rifiuti di comunicare alla Banca un indirizzo privato, uno(dei numero(i) di telefono e/o di telecopia o un indirizzo elettronico, conferma di essere pienamente consapevole di essere responsabile delle conseguenze che potrebbero sorgere.

La richiesta di conservazione in banca può essere fatta in qualsiasi momento, per iscritto, sia su iniziativa del Cliente che in questo caso diventerà effettiva solo due (2) giorni feriali dalla ricezione dalla Banca, sia da questa, con effetto immediato e senza alcuna formalità particolare. Una tale richiesta implicherà l'invio di tutti i documenti conservati e di tutti gli altri documenti legati al funzionamento del conto conservato all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca dal Cliente per iscritto o, eventualmente, a tutt'altro indirizzo menzionato dal Cliente al momento della sua richiesta. Ai fini delle presenti disposizioni, con giorno aperto si intende un giorno in cui gli istituti bancari sono aperti l'intera giornata a Ginevra.

Ogni corrispondenza inviata o conservata all'ultimo indirizzo sopra descritto è ritenuta notificata validamente dal Cliente a scadenza del termine postale e viene effettuata a spese e a completa responsabilità di quest'ultimo, che sosterrà anche gli eventuali danni che ne potrebbero derivare.

Le corrispondenze inviate sono reputate essere tali alla data figurante sulla copia della Banca e quelle conservate sono reputate conservate alla data che portano. La Banca è comunque autorizzata, senza essere costretta, a informare il Cliente con ogni mezzo che ritiene adatto in qualsiasi posto che crede di poterlo raggiungere.

La Banca non risponde dei rischi e dei danni di qualsiasi tipo risultanti dall'utilizzo, dall'interruzione o dal guasto di qualsiasi impresa di trasporto o di qualsiasi tipo e sistema di comunicazione e di trasmissione utilizzati. Si applicano per analogia le disposizioni dei suddetti art. 9.1 e 9.2.

#### **9.9. CORRISPONDENZA PER VIA ELETTRONICA**

Le stime, gli estratti, gli avvisi, nonché tutte le altre informazioni o comunicazioni scritte possono essere inviati tramite posta elettronica, in qualsiasi momento e su richiesta, a ogni destinatario i cui dati elettronici sono indicati dal Cliente alla Banca. Questi dati saranno validi fino a nuovo avviso e indipendentemente dall'eventuale diritto di firma del destinatario.

Il Cliente prende nota che spetta a lui avvertire immediatamente la Banca se si teme che dei Terzi non autorizzati siano a conoscenza del suo indirizzo elettronico e che l'utilizzino abusivamente. In effetti, l'identità del mittente (indirizzo mail) può essere imitata o manipolata in maniera diversa.

Il Cliente prende atto che deve utilizzare tutte le precauzioni necessarie per quanto riguarda l'impiego della posta elettronica se desidera conservare la confidenzialità con la Banca dato che questo metodo di comunicazione risponde alla discrezione auspicata. Conferma di essere stato informato dei rispettivi rischi. Il suddetto art 9.2 è applicabile alle corrispondenze per via elettronica.

#### **9.10. REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE**

Le conversazioni telefoniche, destinate o provenienti dalla Banca, con il Cliente, i suoi mandatari autorizzati o tutti gli altri Terzi, nel quadro del loro rapporto d'affari sono principalmente registrate, in particolare a fini di controllo della qualità, dell'autenticità e del contenuto. Il Cliente è tenuto a informare i suoi mandatari autorizzati o altri Terzi nel quadro del loro rapporto d'affari per i quali sono stati registrati. Il Cliente accetta il principio e riconosce che queste registrazioni possono essergli opponibili validamente nonché ai citati Terzi, in particolare per qualsiasi controversia o

procedura, e tutto ciò anche se le registrazioni sono state realizzate senza che l'interlocutore sia stato avvertito in occasione di ogni chiamata. La Banca non è tenuta a fornire al Cliente l'accesso a dette registrazioni e determina liberamente, con riserva dei suoi eventuali obblighi regolamentari, la loro durata di conservazione.

#### **9.11. NOTIFICHE INDIRIZZATE ALLA BANCA**

Le notifiche indirizzate alla Banca legate all'insorgere di eventi di qualsiasi tipo, quali modifiche o revoche di capacità, di regime, di poteri di firme o d'indirizzo, denunce, decesso, ecc. devono esserle indirizzate per iscritto e sono opponibili soltanto (2) giorni feriali dalla loro ricezione, a condizione che la messa in opera della modifica non dipenda dalla consegna di documenti complementari richiesta dalla Banca. Quindi, ad esempio, la notifica di un cambio d'indirizzo di domicilio è opponibile alla Banca solo (2) giorni feriali dalla ricezione dei documenti richiesti dalla Banca.

#### **9.12. SPEDIZIONE, TRASPORTO E ASSICURAZIONE DI VALORI**

I valori e documenti, indipendentemente dal loro tipo, spediti alla Banca o da lei stessa, in particolare tramite posta speciale o express, viaggia a spese, rischi e pericolo del Cliente mittente o a chi sono inviati o per conto di chi ha provveduto all'invio. In caso di invio per corriere speciale o express, il Cliente autorizza la Banca a indicare i dati del destinatario dell'invio, compresi il suo numero di telefono nonché il nome della Banca. La presa o la rimessa a domicilio dei valori o dei documenti avviene anche a spese, rischi e pericoli del Cliente.

La Banca può sottoscrivere, a spese del Cliente, ogni tipo di assicurazione che ritiene necessaria per le spedizioni che indirizza al Cliente o delle prese e rimesse di valori che effettua, senza avere in questo contesto nessun obbligo. Le spedizioni possono anche essere assicurate, su richiesta specifica del Cliente a sue spese. L'assicurazione è stipulata dalla Banca presso l'assicuratore di sua scelta. La Banca per questo motivo non ha nessuna responsabilità. In caso di perdita, il Cliente avrebbe diritto solo all'indennità che sarà versata alla Banca.

### **10. GESTIONE DEI DATI PERSONALI E SEGRETO BANCARIO**

Il segreto bancario si applica a tutti i rapporti tra il Cliente e la Banca.

Conformemente alle disposizioni legali applicabili in materia di protezione dei dati, la Banca è autorizzata a registrare, a conservare e a trattare con qualsiasi mezzo tecnico appropriato i dati personali del Cliente, in particolare per essere conforme ai suoi obblighi in materia di diligenza.

Il segreto bancario può essere abolito nel caso espressamente previsto dal diritto svizzero.

Dando istruzione alla Banca di acquisire, conservare o di vendere un titolo o un altro valore emesso, quotato o distribuito fuori dalla Svizzera, rispettivamente di contrattare con un istituto finanziario fuori dalla Svizzera, il Cliente s'impegna a rispettare le condizioni fissate dalle norme legali e regolamentari applicabili nella giurisdizione in questione. Inoltre, il Cliente prende atto del fatto che se agisce in base a un'istruzione di questo tipo da parte del Cliente, la Banca deve lei stessa essere conforme alle regolamentazioni applicabili localmente.

Il Cliente prende atto del fatto che la Banca può essere costretta a comunicare la sua identità e i dati relativi al suo conto o deposito a dei Terzi in Svizzera o all'estero, se le disposizioni legali, regolamentari o borsistiche applicabili (in particolare per la sorveglianza dei mercati e intermediari finanziari, in materia borsistica o della lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare nel luogo di conservazione, di emissione o di quotazione dei titoli), svizzeri o stranieri lo dovessero richiedere. Il Cliente accetta che la Banca è autorizzata a comunicare la sua identità, nonché altre informazioni, a Terzi in Svizzera o all'estero, sulla base di dette disposizioni o su richiesta delle autorità svizzere o straniere.

La Banca non è tenuta nei suddetti casi a informare il Cliente di un'eventuale abolizione del segreto bancario.

Il Cliente viene informato sul fatto che i dati pervenuti e registrati all'estero non subentrano nel campo d'applicazione della legislazione svizzera sul segreto bancario.

Il Cliente riconosce che la Banca è svincolata dal suo obbligo di segreto nella misura necessaria per la difesa dei suoi interessi legittimi, in particolare ai fini di fare valere i suoi diritti nei confronti del Cliente o di Terzi nel quadro di qualsiasi procedura legata al rapporto d'affari con il Cliente.

Se dovesse risultare probabile che il Cliente necessita di misure di protezione dell'adulto ai sensi degli articoli 360 e 456 del Codice civile svizzero, il Cliente autorizza la Banca a prendere tutte le misure richieste dalla legge e la svincola quindi dal segreto bancario.

Il Cliente esonera espressamente la Banca da qualsiasi responsabilità eventuale per quanto riguarda le conseguenze dannose che potrebbero manifestarsi, per il Cliente, nella trasmissione d'informazioni, in particolare errate o inesatte, rispettivamente la non trasmissione di dette informazioni o della loro modifica, con riserva di un errore o di una negligenza grave da parte della Banca.

Il Cliente s'impegna a indennizzare la Banca di qualsiasi danno che quest'ultima subirebbe dal fatto della trasmissione d'informazioni relative al Cliente, in particolare quelle errate o inesatte, rispettivamente la non trasmissione di informazioni di questo tipo o della loro modifica, con riserva di un errore o di una negligenza grave da parte della Banca.

## **11. UTILIZZO DEI SERVIZI E-BANKING**

### **11.1. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI VIA INTERNET**

I servizi di e-Banking comprendono tutti i servizi che permettono di accedere alle prestazioni di servizi bancari tramite apparecchi elettronici (computer, cellulare, tablet, ecc.).

L'accesso tecnico alle prestazioni si ottiene tramite un software speciale, un login via Internet scelto dal Cliente o dal Procurato (di seguito l'Utente).

Accedendo a e-Banking chiunque giustifica la propria identità attraverso un processo di legittimazione messo a disposizione dalla Banca.

L'utente s'impegna a modificare la prima password consegnata dalla Banca tramite e.Banking subito dopo averla ricevuta.

Qualsiasi persona che giustifica la sua identità conformemente alle condizioni summenzionate è considerata dalla Banca come autorizzata all'accesso e-Banking. Nel quadro della prestazione scelta, della sua estensione e del tipo di qualità per disporre, la Banca è autorizzata a far consultare da detta persona il conto tramite e-Banking e di disporre. La Banca può anche accettare degli ordini e delle comunicazioni di questa persona. La Banca può, in qualsiasi momento e senza dover indicare i motivi, rifiutarsi di trasmettere delle informazioni e di accettare delle istruzioni, degli ordini e delle comunicazioni tramite e-Banking e esigere dal Cliente che si autentichi in una forma diversa (ad es. tramite colloquio personale).

L'Utente riconosce senza riserve l'insieme delle transazioni effettuate sui conti/i depositi tramite e-Banking, in seguito all'introduzione dei suoi dati personali d'identificazione. Anche le istruzioni, gli ordini e le comunicazioni che arrivano alla Banca tramite questo mezzo sono reputati essere redatti e autorizzati dall'Utente.

### **11.2. DOVERI E DILIGENZA DELL'UTENTE**

L'Utente s'impegna a tenere segreto, anche nei confronti della Banca, e a proteggere contro qualsiasi abuso da parte di Terzi qualsiasi mezzo di legittimazione e di materiale utilizzato. Di conseguenza ogni mezzo di legittimazione (password, lista di aggiunta, ecc.) è personale e non deve essere riprodotto o divulgato a Terzi anche se sono conosciuti. L'Utente sostiene l'insieme dei pregiudizi che potrebbero risultare dalla divulgazione dei suoi dati personali d'identificazione.

Se si sospetta che dei Terzi possano avere preso conoscenza della password o di un mezzo di legittimazione dell'Utente, l'accesso a e-Banking deve essere bloccato e la Banca deve essere immediatamente informata. L'Utente risponde dell'utilizzo - anche se abusivo - dei suoi dati personali d'identificazione.

Alla sua ricezione, l'Utente è tenuto a verificare gli estratti e gli avvisi e a contestare per iscritto qualsiasi mancanza di chiarezza o errore presso la Banca nell'arco di quattro settimane. Se non viene formulata nessuna contestazione in questo termine, l'incarico è ritenuto accettato.

### **11.3. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

La Banca non risponde né dell'inesattezza né dell'integralità dei dati trasmessi da lei via e-Banking. Le indicazioni riguardanti i conti/i depositi (saldo, estratti, transazioni, ecc.) nonché i dati liberamente accessibili riguardanti i corsi borsistici o i corsi delle valute sono provvisori e non vincolano la Banca. Le comunicazioni trasmesse tramite e-Banking non costituiscono mai delle offerte vincolanti per la Banca tranne se sono espressamente determinate come tali.

La Banca non si occupa delle condizioni tecniche di accesso alle sue prestazioni. Questo è compito dell'Utente. Questo perché la Banca non è garante né del fornitore di accesso (provider) né del software o del materiale utilizzato dall'Utente.

Il traffico e-Banking passa dalla rete pubblica, Internet e dalle installazioni di telecomunicazione pubbliche non specialmente protetti. La Banca declina qualsiasi responsabilità in caso di danno supportato dall'Utente e imputabile a degli errori di trasmissione, dei difetti tecnici, delle interruzioni, dei disturbi e degli interventi illeciti sulle installazioni di telecomunicazione.

La Banca declina qualsiasi responsabilità in caso di danni supportato dall'Utente risultante dalla non esecuzione degli impegni contrattuali nonché in caso di danni indiretti o di danni consecutivi quale lucro cessante o pretese di Terzi.

#### **11.4. ORDINI DI BORSA**

Il trattamento/la contabilizzazione degli ordini di borsa attraverso la Banca dipende dalle condizioni tecniche, dalle ore e dai giorni di apertura della Banca nonché dalle ore e dai giorni di negoziazione dei diversi siti borsistici.

La Banca respinge qualsiasi responsabilità se degli ordini non dovessero essere eseguiti nei termini previsti e in caso di danni (in particolare perdite di corso), purché ha provato della diligenza usuale.

L'Utente prende atto che per ogni ordine di borsa trasmesso tramite e-Banking, la Banca non fornisce consigli personalizzati.

Nel caso di acquisti di fondi di investimento tramite e-Banking, l'Utente rinuncia espressamente a informazioni più dettagliate, quali le caratteristiche di investimento, rischi e costi di fondi.

#### **11.5. BLOCCO**

L'Utente, o il Cliente per la legittimità, può bloccare lui stesso l'accesso alle prestazioni e-Banking per un contratto dato. Può anche chiedere alla Banca di effettuare il blocco durante le ore di apertura abituali.

Il blocco può essere tolto soltanto con il consenso di una persona che dispone dei poteri necessari o per un blocco derivante da un semplice errore di annuncio da parte dell'Utente tramite i suoi mezzi di legittimazione.

La Banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza preavviso, l'accesso alle prestazioni in maniera globale o parziale (ad es. in caso di sospetto d'abuso, di pericolo imminente o per delle ragioni di manutenzione).

#### **11.6. DISDETTA**

La Banca e l'Utente sono autorizzati a disdire senza preavviso e con effetto immediato le prestazioni e-Banking.

#### **11.7. PROCURA**

La procura concessa all'Utente (persona legittimata dal Cliente relativa alle prestazioni e-Banking della banca) rimane in vigore fino a revoca scritta con una lettera firmata. Occorre espressamente sottolineare che il decesso del Cliente o la sua incapacità di gestire i suoi affari non comporta automaticamente l'invalidazione di una procura. Questo rimane in vigore fino a revoca scritta fatto salvo le iscrizioni al Registro di commercio o pubblicazioni.

L'annullamento del diritto di firma di una persona legittimata dal Cliente sui documenti di firma depositati presso la Banca non comporta automaticamente l'abolizione del suo diritto di utilizzo delle prestazioni e-Banking; una revoca espressa ai sensi del paragrafo sopra è, invece, indispensabile.

#### **11.8. SEGRETO BANCARIO E LEGISLAZIONE**

L'Utente è a conoscenza che i dati passano attraverso una rete aperta, accessibile a chiunque, vale a dire Internet. I dati varcano le frontiere regolarmente e in maniera incontrollata. Ciò può essere il caso anche se il mittente e destinatario si trovano in Svizzera. Anche se il transfer dei dati è cifrato, il mittente e il destinatario non lo sono e possono quindi essere identificati di conseguenza da Terzi. Quest'ultimi hanno quindi la possibilità di risalire fino al rapporto bancario.

L'Utente sa che potrebbe violare le restrizioni d'importazione/d'esportazione relative agli algoritmi delle cifre se decide di utilizzare l'e-Banking dall'estero.

#### **11.9. SICUREZZA IN MATERIA DI E-BANKING**

Anche se si presta una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e che il servizio di e-Banking utilizzi delle procedure cifrate, non è possibile, sia da parte del Cliente che dalla Banca, garantire una sicurezza assoluta.

L'Utente è in particolare a conoscenza dei suddetti rischi:

- Una conoscenza incompleta del sistema e delle misure di sicurezza insufficienti può facilitare l'accesso illecito ai dati (protezione dei dati insufficientemente protetti sul disco duro, transfer di schede, ecc.).
- È compito dell'Utente informarsi delle misure di sicurezza necessarie e proteggere il suo materiale per mezzo di software e programmi di protezione sempre aggiornati.
- Il fornitore d'accesso dispone di capacità tecniche che permettono di instaurare e sfruttare le caratteristiche del traffico dell'Utente e di stabilire quindi quando e con chi l'Utente ha instaurato un rapporto.
- Il rischio è di vedere un Terzo accedere al materiale dell'Utente in maniera inosservata durante l'utilizzo d'Internet. Questo rischio è maggiore in particolare se utilizzano computer dalla fonte dubbia.
- Il rischio è che un virus possa infettare il PC (ad es. all'utilizzo d'Internet, all'utilizzo di mezzi ausiliari quali una chiave USB, un disco esterno, CD, ecc. o attraverso reti di PC).
- Le richieste sospette devono essere ignorate. L'Utente è l'unica persona a conoscere i propri elementi di legittimazione.
- L'Utente effettua il login sempre tramite la pagina Internet ufficiale della Banca per accedere a e-Banking. È importante chiudere tutte le finestre del navigatore e di riavviare quest'ultimo prima di aprire la sessione di e-Banking. È consigliabile non aprire altri siti Internet durante la sessione di e-Banking e alla fine di svuotare le memorie del navigatore.

#### **11.10. MESSA A DISPOSIZIONE PER VIA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI BANCARI**

Le condizioni particolari alla base della consegna elettronica di giustificativi bancari tramite e-Banking (di seguito «i giustificativi bancari elettronici») della Banca completano e/o modificano le condizioni in vigore per le prestazioni elettroniche e sono valide per la consegna elettronica dei giustificativi bancari tramite e-Banking.

I giustificativi bancari che la Banca mette a disposizione per via elettronica tramite e-Banking sono definiti sulle pagine Internet corrispondenti della Banca. Il Cliente incarica la Banca tramite e-Banking a consegnarli i giustificativi delle sue operazioni bancarie per via elettronica. La Banca è autorizzata a partire da questo momento a consegnare immediatamente al Cliente i giustificativi bancari corrispondenti per via elettronica tramite e-Banking. La Banca si riserva il diritto di modificare la sua offerta di prestazioni in qualsiasi momento. L'inoltro elettronico dei giustificativi bancari regolato nelle presenti condizioni si riferisce a degli affari bancari, ecc. che sono fondati su contratti separati o sulle condizioni generali della Banca (ad es. documenti di base, ecc.). Nel settore dell'applicazione dell'inoltro elettronico di giustificativi bancari via e-Banking, le presenti disposizioni prevalgono le regole eventualmente diverse contenute nei contratti o nelle condizioni generali citati.

Il luogo d'esecuzione per l'inoltro elettronico di giustificativi bancari è la casella di posta elettronica dell'Utente nel quadro dell'e-Banking. La Banca è autorizzata in qualsiasi momento a rimettere i giustificativi bancari unicamente o ugualmente sotto forma di carta, senza specificare il motivo. I giustificativi sono riputati essere regolarmente ricevuti il giorno in cui sono stati messi a disposizione tramite e-Banking. I diversi termini in vigore, in particolare il termine di reclamo, iniziano a decorrere alla ricezione del giustificativo bancario in questione.

Il Cliente s'impegna a comunicare i suoi reclami riguardanti i giustificativi bancari elettronici conformemente ai termini e alle condizioni figuranti al suddetto punto 3.6.

Il Cliente riconosce espressamente che, con la consegna dei giustificativi bancari, la Banca soddisfa in particolare i suoi obblighi in materia di comunicazione e di resoconto.

Il Cliente può in qualsiasi momento, tramite e-Banking, ordinare alla Banca di riconsegnarli i giustificativi delle sue operazioni bancarie esclusivamente sotto forma cartacea. Il Cliente prende atto che i giustificativi bancari elettronici già messi a disposizione dalla Banca sono considerati già consegnati.

L'ordine di giustificativi supplementari sotto forma cartacea o sotto forma elettronica è soggetto a una tassa. I prezzi per queste prestazioni offerte dalla Banca sono elencati sul listino prezzi in vigore. Le modifiche o gli adattamenti di questi prezzi sono comunicati al Cliente in forma adatta.

## **12. DISPOSIZIONI FINALI**

### **12.1. FINI DEI RAPPORTI D'AFFARI**

La Banca si riserva il diritto di sospendere o cessare in qualsiasi momento questi rapporti d'affari, con effetto immediato e senza dover indicare il motivo, in particolare di annullare a suo parere i crediti accordati e di richiedere il rimborso immediato di quanto a lei dovuto. Al termine dei rapporti d'affari, tutti i suoi crediti nei confronti della Banca diventano esigibili, tutti i termini stipulati per gli obblighi del Cliente diventano caduchi e la Banca può utilizzare i suoi diritti di pegno, di ritenuta e di compensazione conformemente alle suddette disposizioni, senza intimazione.

Le operazioni in corso saranno liquidate nel migliore termine con riserva di date fisse o scadenza previste dal contratto, nella legge o nella regolamentazione applicabile e che non possono essere interrotte o modificate, nonché nel rispetto degli impegni che la Banca ha nei confronti dei Terzi.

In caso di scioglimento degli affari da una o l'altra parte, il Cliente s'impegna a non fornire più nessuna istruzione per avviare nuove operazioni e eventuali impegni di quest'ultimo.

Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e di tutte le altre convenzioni tra le parti rimangono per il resto applicabili fino alla completa liquidazione di qualsiasi operazione e di tutti gli impegni. In questo quadro, il Cliente cede definitivamente alla Banca qualsiasi titolo o valore mobiliare che si rivelerebbe essere senza valore e che non sarebbe quindi realizzabile o trasferibile presso un Terzo depositario.

Il Cliente s'impegna infine a prendere tutte le misure utili e necessarie per saldare il suo conto e comunicare alla Banca i suoi dati bancari presso un altro istituto bancario per permettere un transfer dei suoi averi nei migliori termini. La Banca continua ad essere autorizzata a non seguire le istruzioni di transfer del Cliente.

Se ritiene, secondo il suo proprio giudizio, che le istruzioni di questo tipo possano rappresentare un rischio giuridico e/o di reputazione per la Banca.

Se il Cliente non fornisce in un termine ragionevole o nel termine imposto dalla Banca le istruzioni necessarie che permettono di trasferire i suoi averi e saldare il suo conto, o se la Banca ritiene non dovere seguire le istruzioni di transfer del Cliente, o se la Banca non riesce a raggiungere il Cliente, la Banca può mettere tutti gli averi del conto a disposizione del Cliente nel modo in cui ritiene opportuno, a spese e ai rischi dello stesso. La Banca è in particolare autorizzata, secondo il suo libero giudizio, a fornire fisicamente gli attivi del Cliente o a venderli e a convertire il prodotto della vendita in una sola valuta, a scelta della Banca. Prima di procedere alla chiusura del conto del Cliente, la Banca è autorizzata a liberarsi di qualsiasi obbligo, in particolare, sotto forma di versamento bancario, o inviando, all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca per iscritto dal Cliente, un assegno ordinato (anche in caso di conservazione presso la Banca) o, eventualmente, depositando il prodotto e gli attivi disponibili del Cliente nel luogo stabilito da un giudice o presso una cassa di deposito. La Banca è espressamente svincolata dai suoi obblighi a titolo del segreto bancario in rapporto con un tale processo di deposito e da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno causato al Cliente prendendo una di dette misure descritte nel presente articolo.

Salvo disposizioni speciali contrarie, i rapporti d'affari tra la Banca e il Cliente non cessano con il decesso, la dichiarazione d'assenza, l'incapacità civile o il fallimento del Cliente.

## **12.2. GIORNI FESTIVI**

I sabati, le domeniche e altri giorni fissati di caso in caso dall'istituto bancario del luogo d'attività della Banca (sede o succursale) e di qualsiasi posto in merito a un'operazione sono ritenuti giorni festivi ufficiali.

La Banca declina qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali danni che potrebbero derivare dalla chiusura della Banca nel corso di questi giorni festivi.

## **12.3. LINGUA**

In caso di divergenze d'interpretazione tra le versioni francese e quelle straniere di ogni documento e formulario della Banca, fanno fede soltanto i testi francesi, le traduzioni in lingua straniera servono solo per aiutare il Cliente.

## **12.4. NULLITÀ PARZIALE**

L'inefficacia, l'invalidità o la nullità d'una delle disposizioni delle convenzioni e condizioni tra la Banca e il Cliente non comporta quella delle altre disposizioni.

## **12.5. CONDIZIONI SPECIALI**

Oltre alle presenti condizioni generali, valgono e si applicano condizioni specifiche o speciali stabilite dalla Banca a determinati tipi di rapporti e di operazioni tra la Banca e il Cliente.

Inoltre, le operazioni di borsa sono sottomesse alle leggi, alle regole e alle usanze di borse e mercati presi in considerazione, i crediti documentari e le operazioni d'incasso e di sconto alle ultime versioni delle regolamentazioni internazionali. Si applicano anche tutte le Convenzioni dell'Associazione Svizzera dei Banchieri alla quale ha aderito la Banca.

## **12.6. MODIFICHE**

Qualsiasi modifica delle convenzioni relative alla Banca e al Cliente sarà valida soltanto se apportata per iscritto. La Banca può modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali e qualsiasi condizione specifica o particolare applicabile. Il Cliente ne verrà a conoscenza tramite e-Banking o altro mezzo appropriato. Le modifiche saranno ritenute accettate dal Cliente in assenza di una contestazione scritta nei 30 giorni a seguire l'invio del

corrispondente avviso. Se il Cliente non formula nessuna obiezione nei confronti di determinate modifiche, le altre modifiche entrano in vigore a scadenza del termine di trenta giorni. Se a seguito della negoziazione con la Banca, il Cliente non è rimasto soddisfatto dei punti sollevati, è autorizzato a tirare le sue conseguenze mettendo fine, se lo desidera, al suo rapporto d'affari con la Banca.

**12.7.** Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono tutte le versioni precedenti delle Condizioni Generali della Banca.

#### **12.8. DIRITTO APPLICABILE, LUOGO DI ESECUZIONE E FORO**

Tutti i rapporti tra la Banca e il Cliente sottostanno al diritto svizzero.

Il luogo d'esecuzione di ogni obbligo, il foro di perseguimento (per i Clienti domiciliati all'estero) e il foro esclusivo di qualsiasi procedura sono situati nel luogo di situazione in Svizzera della sede della Banca in rapporti d'affari con il Cliente. La Banca è tuttavia autorizzata ad aprire un'azione al domicilio del Cliente o dinnanzi a tutt'altra giurisdizione o istanza competente nel qual caso rimane applicabile soltanto il diritto svizzero. Il Cliente sceglie domicilio in Svizzera al posto della summenzionata situazione della Banca per la notifica di qualsiasi atto giudiziario e di perseguimento.